

Codice A1705A

D.D. 20 aprile 2017, n. 339

Disposizioni applicative per la campagna 2017: domande di pagamento per impegni ai sensi del reg. (CEE) 2078/92 e del PSR 2007-2013 - Misura 214 (pagamenti agroambientali), adottati prima del 2015

Visto il reg. (CEE) n. 2078/92 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;

visto il Programma agroambientale regionale (PAR) approvato con deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 516-41385 del 30.11.1994 e s.m.i. ed in particolare l'intervento F denominato "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni";

visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio e s.m.i sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) ed il relativo regolamento applicativo (CE) n. 817/2004 della Commissione, attuato mediante i Piani regionali di sviluppo rurale 2000-2006;

considerato che il reg. (CE) 1257/99 all'art. 55 abrogava, tra gli altri, il reg. (CEE) 2078/92, trasferendo al regime di sviluppo rurale i precedenti interventi, mediante le norme transitorie del reg. (CE) 2603/1999;

visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2000) 2507 del 7/9/2000 e, in conseguenza di ulteriori modifiche, in ultimo con la Decisione C(2003) 4102 del 28/10/2003;

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i., che disciplina il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal reg. (CE) 1290/2005;

visto che il regime di sostegno allo sviluppo rurale previsto dal reg. (CE) 1698/2005 ha abrogato il reg. (CE) 1257/99 a decorrere dal 1° gennaio 2007, pur mantenendolo applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dello stesso reg. (CE) 1257/99 prima di tale data;

tenuto conto che, nell'ambito di impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2007, risultano domande ed impegni in corso ai sensi del ritiro ventennale dei seminativi (intervento F), di cui al reg. (CEE) 2078/92 che non hanno ultimato il periodo di attuazione e devono presentare domanda di pagamento nel 2017;

visto che il citato regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. per il periodo di programmazione 2007-2013 stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR);

considerato che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all'art. 39 i pagamenti agroambientali come gli impegni assunti dagli agricoltori aventi durata almeno quinquennale che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. e oltrepassano i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale;

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/2005, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte ed in particolare l'art. 46 che detta 2 clausole di revisione di seguito illustrate;

verificato che le clausole di revisione consistono nell'adeguamento degli impegni della misura 214 assunti ai sensi dell'art. 39 del reg. (CE) 1698/2005:

- ai nuovi criteri obbligatori e requisiti minimi in caso di loro modifica e,
- al nuovo quadro giuridico della programmazione 2014-2020 (tra cui il regime dei controlli, l'esclusione del doppio finanziamento, ecc.) in caso di prolungamento della loro applicazione oltre il 2013, al fine di evitare incoerenze con il successivo periodo di programmazione;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007, recante numerose modifiche e in ultimo approvato con comunicazione della Commissione europea Ares(2015) 5828013 del 14/12/2015;

rammentate le azioni (e sottoazioni) componenti la misura 214 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte che posseggono ancora impegni in corso nel 2017 senza averne ultimato il periodo di attuazione e che in seguito verranno richiamate in breve mediante il loro codice numerico:

- 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata);
- 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica);
- 214.3.1 (Apporto di sostanza organica di pregio da ammendanti compostati);
- 214.3.2 (Apporto di sostanza organica di pregio da letame e matrici palabili);
- 214.4 (Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti);
- 214.6.1 (Sistemi pascolivi estensivi);
- 214.7.1 (Conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema);
- 214.8.1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono);

visto che la Commissione europea, valutando che il protrarsi del processo di riforma della politica agricola comune avrebbe comportato ritardi nel processo di presentazione e di approvazione di nuovi programmi di sviluppo rurale 2014-2020 interrompendo l'attuazione della politica europea, ha impartito due set di regole per la transizione dello sviluppo rurale:

- mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 335 del 12.04.2013 (che ha modificato il reg. (CE)1974/2006),
- mediante il reg. (UE) n. 1310 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e modifica il reg. (UE)1305/2013 e altri regolamenti;

visto il reg. (UE) n. 1303 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e generali per i fondi strutturali e di investimento europei (SIE);

verificato che il reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune riconferma agli articoli 3 e 5 il FEASR come lo strumento atto al finanziamento delle misure di sviluppo rurale in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione;

visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce

gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

visto che il reg. (UE) n. 1305/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 e verificato che esso, tra l'altro, abroga il reg. (CE) 1698/2005 stabilendo altresì all'art. 88 che quest'ultimo continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 2014;

visto il reg. delegato (UE) n. 807 dell'11.3.2014 della Commissione europea che integra talune disposizioni del reg. (UE) 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie;

tenuto conto in particolare delle regole che vengono applicate a partire dal 2015 alle domande dello sviluppo rurale, quali:

- la clausola di adeguamento di cui all'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 (come modificato dal reg. (UE) 679/2011 e dal reg. (UE) 335/2013) che obbliga i beneficiari ad adeguare le condizioni di riferimento degli impegni assunti ai sensi del reg. (CE) 1698/2005 ("baseline" costituita dalla condizionalità e dai requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ed i requisiti obbligatori supplementari) indicati nel PSR 2007-2013 e richiamati dagli articoli 50 bis e 51 del reg. (CE) 1698/2005 al nuovo quadro giuridico della programmazione 2014-2020;
- il divieto di doppio finanziamento che consiste nella regola per cui le spese a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione europea sancita dall'art. 65, par. 11 del reg. (UE) n. 1303/2013, dall'art. 30 del reg. (UE) n. 1306/2013, dall'art. 28, par. 6, 2° comma del reg. (UE) n. 1305/2013, dall'art. 9 del reg. delegato (UE) n. 807/2014;

concluso, pertanto, che per poter conferire l'ammissibilità al beneficio di un contributo del FEASR della programmazione 2014-2020 (art. 3 del reg. (UE) 1310/2013) a favore dei titolari delle domande di prosecuzione degli impegni assunti prima dell'1.1.2015, è necessario applicare le seguenti condizioni:

- il regime dei controlli di cui al reg. (UE) n. 1306/2013 e al reg. (UE) n. 640/2014,
- i criteri e requisiti obbligatori (condizionalità) di cui al reg. (UE) 1306/2013, i criteri e attività minime stabiliti dal reg. (UE) 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- il quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020, tra cui il rispetto delle norme dei pagamenti diretti;
- l'esclusione del doppio finanziamento (art. 9 del reg. (UE) n. 807/2014) delle pratiche agroambientali aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 che potrà provocare riduzioni del livello unitario dei premi per ettaro di superficie concedibile dall'azione o intervento secondo il Programma di riferimento (PSR 2007-2013, Programma agroambientale del reg. (CEE) n. 2078/92);

verificato che a seguito della modifica apportata al PSR 2007-2013 nel 2015 per tenere conto dell'esclusione del doppio finanziamento (art. 9 del reg. (UE) n. 807/2014) il pagamento per ettaro relativo all'azione 214.7/1 può essere ridotto a 150€/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come aree di interesse ecologico (EFA) ai fini dei pagamenti diretti;

visto che tra le misure di sviluppo rurale individuate dal reg. (UE) n. 1305/2013 gli articoli 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" (codice 10) e 29 "Agricoltura biologica" (codice 11) delimitano misure analoghe alla misura "Pagamenti agroambientali" di cui all'art. 36 lettera a) punto

iv) del reg. (CE)1698/2005, come avvalorato dalla tavola di concordanza di cui all'allegato I del reg. (UE)1310/2013;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e, nella versione vigente, con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017;

visto che il menzionato PSR contiene la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" ed in particolare le operazioni della sottomisura 10.1.1 e contiene la Misura 11 "Agricoltura biologica" che a sua volta prevede due sottomisure: 11.1 e 11.2;

previsto di considerare le domande non giunte a scadenza come "trascinamenti" a carico delle citate misure 10 e 11 del PSR 2014-2020, al fine di garantire continuità di applicazione alle aziende che hanno un contratto in essere ai sensi delle tecniche agricole ecocompatibili finora adottate secondo i documenti di programmazione antecedenti al PSR 2014-2020;

visto il Decreto n. 2490 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 25 gennaio 2017 recante la *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale* e visto, in particolare, l'art. 26 *Norme di rinvio*;

verificato che il citato DM n. 2490 del 25.01.2017 al par. 1 del citato art. 26 stabilisce l'applicazione del regime di riduzioni ed esclusioni di cui al reg. (UE) n. 640/2014 (e al par. 2 del medesimo articolo) alle misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a domande di sostegno/aiuto assunte entro il 31 dicembre 2006 (regg. (CEE) n. 2078/92, n. 2080/92 e n. 1257/99), e che si continuino ad applicare i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agroambientali o di imboschimento sottoscritti;

verificato che il citato DM n. 2490 del 25.01.2017 al par. 3 del citato art. 26 stabilisce che si applichino alle misure relative ai PSR 2007-2013 le sue disposizioni con riferimento alle percentuali di riduzione individuate dagli allegati 4 e 6, nonché ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'allegato 7, nonché la disciplina definita dalle Regioni e Province autonome, ovvero dalle autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, in materia di: a) violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità individuati nei documenti programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, b) parametri per l'individuazione dei livelli della gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione; c) casistiche identificate dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno dell'operazione o misura;

visto che la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i. ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari e vista la l.r 13.11.2006 n. 35 che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/01/2008 con il quale l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) è stata riconosciuta quale organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte, ai sensi del reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere dal 1° febbraio 2008;

visto che il Regolamento di funzionamento dell’A.R.P.E.A. prevede, tra l’altro, che:

- l’ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l’ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

preso atto della DGR n. 94-3832 del 4.08.2016 (BU 36 dell’08.09.2016) avente per oggetto “Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto dell’Agenzia approvato con D.G.R. 23.04.2007, n. 41 - 5775 e pertinenti disposizioni operative”;

considerato che l’Arpea delega una parte dei propri compiti riguardanti il trattamento della domanda di pagamento ai Settori regionali (Strutture temporanee di cui alla DGR n. 22-4193 del 14.11.2016 “Istituzione ai sensi dell’art. 12 della l.r. 23/2008 di Strutture Temporanee, articolazioni della Direzione agricoltura”);

tenuto conto del Manuale di Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell’11/08/2016 e s.m.i.;

preso atto della Determinazione del Direttore di Arpea n. 60 in data 17/03/2017 (e della rettifica in data 28.03.2017) che detta all’Allegato 1 le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali della campagna 2017 (in particolare modalità, scadenze e controlli) relative all’intervento F del reg. (CEE) 2078/92 ed alla misura 214 del PSR 2007-2013 (reg. (CE) 1698/2005);

ritenuto opportuno, per quanto detto circa le competenze, di richiamare le disposizioni di natura tecnica da fornire ai titolari delle domande di pagamento del 2017 all’intervento F del reg. (CEE) 2078/92 ed alla misura 214 del PSR 2007-2013;

ricordato che gli impegni della misura 214 “Pagamenti agroambientali” il cui periodo di attuazione originario è ancora in corso sono stati assunti dal 2011 al 2014 in riferimento ai seguenti atti regionali:

- *DGR n. 90-1935 del 21/04/2011 rivolta a giovani agricoltori insediati in agricoltura ai sensi della misura 112, e la DGR n. 89-1934 del 21/04/2011, per nuove adesioni a tutte le azioni agroambientali tra le quali interessano esclusivamente le adesioni all’azione 214.7 - sottoazione 214.7/1, avente durata decennale e rispettivamente D.D. (Determinazione Dirigenziale) n. 355 del 27/04/2011 e D.D. n. 353 del 27/04/2011;*
- *DGR n. 91-3801 del 27/04/2012, rivolta a giovani agricoltori insediati ai sensi della misura 112, per nuove adesioni a tutte le azioni agroambientali, e ad altri agricoltori limitatamente all’azione 214.7 - sottoazione 214.7/1 e D.D. n. 422 del 4 maggio 2012;*
- *DGR n. 21-5735 del 29/04/2013, rivolta a giovani agricoltori insediati in agricoltura ai sensi della misura 112, per nuove adesioni a tutte le azioni agroambientali, e ad altri agricoltori aderenti alla misura 216, per nuove adesioni agli impegni agroambientali di mantenimento degli investimenti non produttivi realizzati: le azioni 214.7 (per le 3 sottoazioni) e 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono) e D.D. n. 391 del 7 maggio 2013;*
- *DGR n. 28-7218 del 10/3/2014 rivolta ad agricoltori aderenti alla misura 216, per nuove adesioni agli impegni agroambientali di mantenimento degli investimenti non produttivi realizzati: azioni 214.1, 214.2 e 214.7/1 e D.D. n. 379 del 17 aprile 2014;*

stabilito di approvare le disposizioni applicative riguardanti aspetti non regolamentati dall'Arpa, in particolare gli aspetti tecnici per l'attuazione nella campagna 2017 degli impegni in corso di cui all'intervento F del reg. (CEE) n. 2078/92 (che costituiranno l'Allegato 1) e alle azioni della Misura 214 del PSR 2007-2013 (che costituiranno l'Allegato 2), di competenza della Direzione Agricoltura, Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

considerata, infine, l'eventualità che le disposizioni di cui agli allegati della presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione Agricoltura, Settore competente.

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, in riferimento alle domande di pagamento per la campagna 2017, che sono tenuti a presentare i beneficiari di pagamenti degli impegni agroambientali intrapresi prima del 2015 che non hanno concluso il periodo di svolgimento previsto dalle Misure/azioni/interventi di riferimento e in conformità al regime transitorio (reg. (UE) n. 1310/2013):

- 1) di approvare le disposizioni applicative per il 2017:
 - a) per l'intervento F "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni" del Programma agroambientale regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/1992;
 - b) per la misura 214 (Pagamenti agroambientali) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ed in particolare per le azioni, di seguito elencate:
 - 214.1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata";
 - 214.2 "Applicazione di tecniche di produzione biologica";
 - 214.3 "Incremento del contenuto di carbonio organico del suolo" con le sottoazioni 214.3/1 e 214.3/2;
 - 214.4 "Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti";
 - 214.6.1 "Sistemi pascolivi estensivi";
 - 214.7 "Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" con la sottoazione 214.7/1;
 - 214.8.1 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono".

- 2) di stabilire che tali disposizioni sono contenute nei due allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione ed in particolare:
- a) nell'Allegato 1 per l'intervento F di cui al punto 1) lettera a) e
 - b) nell'Allegato 2 per le azioni della misura 214 di cui al punto 1) lettera b);
- 3) di richiamare le condizioni per poter conferire l'ammissibilità al beneficio in virtù della transizione (reg. (UE) 1310/2013) a favore dei titolari delle domande di pagamento per gli impegni assunti prima dell'1.1.2015, di seguito elencate:
- il regime dei controlli di cui al reg. (UE) n. 1306/2013 e al reg. (UE) n. 640/2014,
 - i criteri e requisiti obbligatori (condizionalità) di cui al reg. (UE) 1306/2013, i criteri e attività minime stabiliti dal reg. (UE) 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
 - il quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014-2020, tra cui il rispetto delle norme dei pagamenti diretti;
 - l'esclusione del doppio finanziamento (art. 9 del reg. (UE) n. 807/2014) delle pratiche agroambientali aventi similitudini con le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento e pratiche equivalenti) e con il sostegno accoppiato di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52 del reg. (UE) n. 1307/2013 che potrà provocare la riduzione del livello unitario dei premi per ettaro di superficie concedibile dall'azione 214.7/1 a 150€/ha;
- 4) di richiamare, per quanto non previsto, la Determinazione del Direttore di Arpea n. 60 in data 17/03/2017 (e la rettifica in data 28.03.2017) ed in particolare l'Allegato 1;
- 5) di stabilire che le disposizioni di cui agli allegati 1 e 2 della presente Determinazione potranno essere integrate dal Settore competente della Direzione Agricoltura.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Gualtiero Freiburger

Allegato



FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015)7456 del 28.10.2015 e, nella versione vigente, con Decisione della Commissione Europea C(2017) 1430 del 23.02.2017

DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

REG. (CEE) 2078/92, INTERVENTO F “RITIRO VENTENNALE DI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE”

Nell’ambito della Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 del reg. (UE) 1305/2013, per il sostegno allo sviluppo rurale)

Disposizioni applicative per le Domande di pagamento CAMPAGNA 2017

INDICE

I - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEGLI IMPEGNI.....	3
1. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2. BENEFICIARI.....	3
3. REQUISITI (CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA').....	3
4. DURATA.....	3
5. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.....	3
6. IMPEGNI.....	3
7. ALTRI OBBLIGHI.....	4
8. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO.....	4
9. ESTENSIONE DELL'IMPEGNO SU ULTERIORI SUPERFICI.....	4
II – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	5
1. RINVIO A DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA).....	5
2. ALTRE PRECISAZIONI CIRCA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO.....	5
Presentazione domanda annuale di pagamento.....	5
Posta Elettronica Certificata (PEC).....	6
III – CASI PARTICOLARI, ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI E VIOLAZIONI DEI MEDESIMI....	6
Esiti dei controlli.....	6
Riesami e ricorsi.....	7
Sanzioni nazionali.....	7
IV – INFORMAZIONI E CONTATTI.....	8
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	9
CONTATTI.....	12

I - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEGLI IMPEGNI

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni riguardano:

- la prosecuzione di impegni assunti nel periodo 1995-1999 ai sensi dell'intervento **F "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione"** del *Programma agroambientale regionale (PAR) di attuazione del reg. CEE 2078/92*;

2. BENEFICIARI

- Imprenditori agricoli che proseguono gli impegni assunti nel periodo 1995-1999 ai sensi dell'intervento F (Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione) del PAR;
- Agricoltori che subentrano negli impegni dei soggetti di cui al trattino precedente.

3. REQUISITI (CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA')

I terreni oggetto dell'intervento devono essere stati coltivati a seminativo a partire dall'annata agraria 1992-1993, fino all'annata precedente quella di assunzione dell'impegno. Il rispetto di tale requisito deve essere stato adeguatamente documentato all'epoca della presentazione della domanda.

Sono equiparati a seminativo i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) 2328/1991 per i quali sia terminato il periodo di impegno riferito a tale regolamento.

Per le superfici ricadenti in parchi e riserve naturali, è richiesto il *nulla osta* rilasciato dalle competenti Autorità ambientali.

4. DURATA

Gli impegni hanno una durata di 20 anni.

5. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Secondo quanto stabilito dal PAR, possono essere interessate dall'intervento, nell'ambito del territorio regionale, le seguenti zone:

- zone vulnerabili ai sensi della direttiva CEE 676/1991;
- aree di riserva naturale;
- aree di parco naturale;
- zone di pre-parco e zone di salvaguardia;
- aree di salvaguardia delle risorse idriche (D.P.R. 236/88);
- fasce fluviali fino a una distanza di 150 metri dall'argine.

6. IMPEGNI

Il Programma agroambientale regionale (approvato con D.G.R. n. 516-41385 del 30.11.1994 e modificato con DGR n. 216-13206 del 21/10/1996) richiede l'attuazione dei seguenti impegni:

- ritirare dalla produzione per venti anni i terreni oggetto dell'intervento, avendo fornito, all'atto della presentazione della domanda del 1° anno, dimostrazione che a partire dall'annata 1992-93 le superfici in questione erano state coltivate a seminativo;
- presentare, all'atto della presentazione della domanda del 1° anno, un piano aziendale che preveda, oltre ai riferimenti delle superfici interessate, gli interventi di valorizzazione delle caratteristiche naturali del luogo, il loro mantenimento, la manutenzione e ripristino di siepi, filari, ecc.;
- non disperdere reflui, fanghi e liquami, né immetterli in fossi;

- non accumulare concimi organici;
- non utilizzare fitofarmaci o fertilizzanti chimici di sintesi;
- non aprire cave o pozzi;
- non impiantare discariche di qualsiasi tipo;
- non effettuare stazzo di bestiame o pascolamento;
- mantenere o conservare tutte le latifoglie e i cespugli esistenti (sono consentiti i tagli colturali);
- mantenere il cotico erboso in buone condizioni;
- effettuare la pulizia di fossi e canali garantendo il normale deflusso idrico;
- non svolgere operazioni colturali finalizzate alla produzione agricola;
- utilizzare solo la lotta biologica per la difesa delle specie arboree ed arbustive eventualmente presenti;
- provvedere alla manutenzione di barriere, muretti e recinti esistenti e nel caso di ripristino utilizzare esclusivamente materiali e modalità costruttive in armonia con le consuetudini locali.

I terreni ritirati oggetto dell'intervento non devono dar luogo in alcun modo a produzione agricola vendibile.

7. ALTRI OBBLIGHI

E' richiesto il completamento del ventennale periodo di impegno originario per le domande dell'intervento F "Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione", che ha ancora impegni in corso di attuazione.

Non sono ammissibili nuove domande di adesione a interventi del *Programma Regionale Agroambientale* (PAR) di attuazione del *regolamento (CEE) 2078/92*, in quanto abrogato e non è ammissibile il prolungamento degli impegni già assunti, oltre la scadenza inizialmente prevista.

8. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO

Qualora, sull'intera superficie oggetto dell'intervento o su parte di essa, l'impegno assunto non sia portato a termine dal beneficiario che lo ha inizialmente sottoscritto o da chi gli è subentrato nella conduzione dei terreni, il beneficiario degli aiuti ha l'obbligo di restituire con i relativi interessi gli importi percepiti per le superfici su cui l'impegno si è interrotto, conformemente all'art. 20, par. 1 del reg. CE 746/96, a eccezione dei casi di seguito riportati.

La restituzione dei premi percepiti non è dovuta nel caso in cui l'interruzione dell'impegno sia imputabile a una delle seguenti ragioni:

- motivi di forza maggiore di cui all'art. 12 del reg. CE 746/96, notificati all'ufficio istruttore competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il richiedente è in grado di provvedervi;
- cessazione definitiva dell'attività agricola, qualora sia stata adempiuta una parte significativa dell'impegno e la successione nell'impegno non sia realizzabile.
- cessione senza subentro nell'impegno di una quota non superiore al 20% della superficie iniziale oggetto di impegno (PAR-Disposizioni generali, par. 9).

9. ESTENSIONE DELL'IMPEGNO SU ULTERIORI SUPERFICI

L'estensione dell'impegno su ulteriori superfici non è ammissibile a premio.

II – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. RINVIO A DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)

I beneficiari devono presentare la domanda di pagamento per ognuno degli anni successivi al primo, entro i termini fissati dall'Arpea mediante le disposizioni che vengono approvate e rese note di anno in anno.

Per ricevere il premio 2017 è necessario presentare una domanda di pagamento entro i termini e con le modalità stabiliti dall'Arpea mediante la Determinazione del Direttore n. 60 del 17.03.2017 (come rettificata in data 28.03.2017) avente per oggetto: "PSR 2014-2020 Modalità di presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali Campagna 2017 Reg. (UE) 1305/2013 Misura 10 (...) Misura 11 (...) Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento".

La citata DD di Arpea n. 60 del 17.03.2017 è reperibile al link:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/439-determinazioni-anno-2017>

Per gli argomenti di seguito elencati si rinvia, pertanto, ai paragrafi indicati (in numero e titolo) dell'Allegato 1 della DD n. 60 del 2017 di Arpea:

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
5. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE;
6. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
7. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
9. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. (UE) 809/2014 E S.M.I.;
10. DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.;
11. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
12. ISTRUTTORIA E CONTROLLI
13. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DI ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI E OBBLIGHI CONNESSI ALL'ART. 35 DEL REG. UE 640/2014
14. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PAR. 16 DEL CAP. 11.4 DEL PSR 2007-2013
15. CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI
16. CLAUSOLA DI ELUSIONE.

2. ALTRE PRECISAZIONI CIRCA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO

Presentazione domanda annuale di pagamento

In ogni anno successivo a quello di accesso al sostegno, i beneficiari degli aiuti dovranno presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e

la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni riferite a un anno in cui la domanda di pagamento non sarà stata presentata, e pertanto, non spetterà alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

Alla notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, si producono effetti giuridici a partire dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulta satura ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

III – CASI PARTICOLARI, ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI E VIOLAZIONI DEI MEDESIMI

Esiti dei controlli

I controlli amministrativi e in loco possono avere risultato positivo o mettere in evidenza delle irregolarità.

Per le domande di pagamento di cui trattasi, occorre fare riferimento al Manuale di Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.,

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.. I criteri generali della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura e degli impegni pertinenti di condizionalità e degli altri obblighi (dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima) sono riportati nelle Norme di rinvio (art. 26) del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI "DM n. 2490 del 25 gennaio 2017: Disciplina del regime di condizionalità ai sensi

del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Anteriormente al 20 marzo 2107 era in vigore il DM 3536 dell'8/02/2016.

Riesami e ricorsi

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti.

Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le seguenti tempistiche, a tutela delle posizioni di interesse legittimo:

entro 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) oppure, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di due rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio. A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

La Regione Piemonte ha inoltre istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia, non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, agendo nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo presentato, richiede agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie; a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici ed al soggetto interessato indicando, se necessario, anche le iniziative da intraprendere.¹

Sanzioni nazionali

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro,

calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebitato superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebitato superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebitato superiore al 50 per cento di quanto percepito.

IV – INFORMAZIONI E CONTATTI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustrano gli argomenti più significativi del Codice.

Finalità del trattamento

I dati personali che la Regione Piemonte richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:

- a) finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alle aziende agricole, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) per la costituzione o aggiornamento dell’anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi, premi;
- b) accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c) adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- d) obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti;
- e) gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAP ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione di dati in via telematica al SIAP. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. I dati personali trattati nel SIAP possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed all’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche.

Titolarità del trattamento

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte.

Responsabile del trattamento dei dati

Sono il Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e/o i Dirigenti *pro tempore* delle Strutture temporanee della Direzione agricoltura competenti per territorio.

Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del Codice riconosce all'interessato, tra l'altro, i diritti seguenti:

1. Ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
3. opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'interessato può esercitare tali diritti rivolgendosi alla casella di posta elettronica: agricoltura@cert.regione.piemonte.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale e s.m.i.;
- Regolamento (CE) n. 746/96 della Commissione del 24 aprile 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) 2078/92;
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/2005,
- Regolamento (UE) n. 335/2013 della Commissione, che ha modificato il reg. (CE) n.1974/2006;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito il secondo set di regole per la transizione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020 ;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Norme statali

- Decreto del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI "DM 25 gennaio 2017 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (17A02343) Serie Generale n. 74 del 29-3-2017, in vigore dal 30.3.2017 e che ha abrogato l'omonimo DM n.3536 dell'8 febbraio 2016.
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-29&numeroGazzetta=74

Norme regionali

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.

Atti regionali

Programma agroambientale regionale (D.G.R. n. 516-41385 del 30.11.1994 e s.m.i.).

Norme e documentazione Organismo pagatore Arpea

Istruzione per la presentazione domande di pagamento 2017:

Determinazione del Direttore n. 60 del 17.03.2017 (come rettificata in data 28.03.2017) avente per oggetto: "PSR 2014-2020 Modalità di presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali Campagna 2017 Reg. (UE) 1305/2013 Misura 10 (...) Misura 11 (...) Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento" – Allegato 1

<http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/439-determinazioni-anno-2017>

Manuale Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.

<http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/64>

CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Esiste un servizio telefonico per le informazioni amministrative attivo dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì 9.00-12.30 e 14-16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00, (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

L'Assistenza sugli applicativi è fornita al numero tel. 011/0824455 lun - ven ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi.



DIREZIONE AGRICOLTURA

Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile



Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 214 DEL PSR 2007-2013: Azioni 214.1, 214.2, 214.3/1, 214.3/2, 214.4, 214.6/1, 214.7/1, 214.8/1

Nell'ambito delle Misure 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali e 11 Agricoltura biologica (artt. 28 e 29 del reg. (UE) 1305/2013, per il sostegno allo sviluppo rurale)

Disposizioni applicative per le Domande di pagamento CAMPAGNA 2017

INDICE

I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
1. OBIETTIVI.....	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. BENEFICIARI DEGLI AIUTI	4
4. DEFINIZIONI.....	5
5. DISPOSIZIONI COMUNI SULL'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI	5
6. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	12
II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE AZIONI	16
AZIONE 214.1 APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA	16
AZIONE 214.2 APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA.....	25
AZIONE 214.3 INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO	34
AZIONE 214.4 CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI	44
AZIONE 214.6/1 SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI.....	47
AZIONE 214.7 - SOTTOAZIONE 214.7/1 CONSERVAZIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA	50
AZIONE 214.8/1 CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO	53
III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	55
1. RINVIO A DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)	55
2. ALTRE PRECISAZIONI CIRCA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO	55
PRESENTAZIONE DOMANDA ANNUALE DI PAGAMENTO	55
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	56
IV – CASI PARTICOLARI, ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI E VIOLAZIONI DEI MEDESIMI	56
Esiti dei controlli.....	56
Riesami e ricorsi	57
Sanzioni nazionali.....	58
V – INFORMAZIONI E CONTATTI.....	58
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	58
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	59
CONTATTI	63

I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. OBIETTIVI

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i ha stabilito per il periodo di programmazione 2007-2013 le modalità di finanziamento, da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di Programmi di Sviluppo Rurale.

I regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e s.m.i e n. 65/2011 a decorrere dall'1/1/2011) hanno definito, rispettivamente, le disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale.

In conformità ai citati regolamenti comunitari e agli orientamenti strategici nazionali, la Regione Piemonte ha adottato il *Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR)*, il cui testo, in ultimo, è stato approvato con nota della Commissione Europea Ares (2015) 5828013 del 14 dicembre 2015.

Tra le misure dell'asse II volte a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, l'art. 39 del regolamento (CE) 1698/2005 ha definito le azioni agroambientali come impegni volontari che oltrepassano le regole di condizionalità (attualmente stabilite ai sensi del titolo VI del regolamento CE n. 1306/2013) e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci. Il PSR della Regione Piemonte ha previsto in particolare, nell'ambito della *misura 214 (azioni agroambientali)*, l'erogazione di pagamenti annuali per l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela dell'ambiente e degli spazi naturali.

Le azioni in cui si articola la misura 214 favoriscono il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- conservazione della diversità biologica (allevamento di razze locali, introduzione o ripristino di elementi naturaliformi);
- tutela delle risorse idriche dall'inquinamento;
- tutela del suolo (conservazione della sostanza organica, difesa dall'erosione);
- salvaguardia del paesaggio rurale;
- presidio del territorio nelle aree a rischio di marginalizzazione;
- contributo al contenimento dei mutamenti climatici.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni riguardano le domande di pagamento 2017 per la *prosecuzione* di impegni ancora in corso, assunti nel 2013 o nel 2014.

3. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

Sono agricoltori o allevatori singoli o associati (o loro subentranti) che non hanno ultimato il periodo di esecuzione degli impegni assunti dal 2011 al 2014 per l'azione prescelta e devono presentare domanda di pagamento nel 2017.

- giovani agricoltori che si sono insediati in aziende agricole ai sensi della Misura 112 del PSR e che proseguono gli impegni assunti nel 2013 con l'adesione al bando approvato con D.D. n. 391 del 7 maggio 2013, relativo alle azioni 214.1, 214.2, 214.3 (Tipologie 1 e 2), 214.4; 214.6/1, 214.6/2, 214.7/1, 214.7/2, 214.7/3, 214.8/1, 214.9. Per tali beneficiari il 2017 rappresenta il 5° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che hanno presentato domanda di aiuto per la misura 216 ai sensi della D.D. n. 771 del 14/08/2012 e s.m.i. e proseguono gli impegni assunti nel 2013 con l'adesione al bando approvato con D.D. n. 391 del 7 maggio 2013 relativo alle azioni 214.7/1, 214.1 e 214.2. Per tali beneficiari il 2017 rappresenta il 5° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che hanno presentato domanda di aiuto per la misura 216 ai sensi della D.D. n. 771 del 14/08/2012 e s.m.i. e proseguono gli impegni assunti nel 2014 con l'adesione al bando approvato con D.D. n. 379 del 17 aprile 2014 relativo alle azioni 214.7/1, 214.1 e 214.2. Per tali beneficiari il 2016 rappresenta il 4° anno di impegno;
- imprenditori agricoli che nell'anno 2017 succedono a un precedente beneficiario nella conduzione di terreni sui quali sono in corso di applicazione le azioni di cui ai trattini precedenti.

3.1 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO

Il riferimento nazionale è il Decreto n. 2490 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 25 gennaio 2017 recante la *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*, con particolare riferimento all'art. 26 Norme di rinvio.

La D.G.R. n. 28-4053 del 27.06.2012 avente per oggetto: "Applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte di cui ai regolamenti (CE) n.1698/2005 e (UE) n.65/2011 e loro s.m.i., in attuazione del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. Revoca della D.G.R. n. 80-9406 dell'1.08.2008, come modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008" (B.U.R.P. n. 29 - 19 luglio 2012), è in corso di revisione per recepire il Decreto ministeriale n. 3536 del 2016.

Di seguito sono riportate le determinazioni adottate per la Misura 214:

- determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008: Regolamento (CE) n. 1698/2005 e PSR 2007 – 2013 della Regione Piemonte - Recepimento DM del 23.03.2008 n. 1205 con DGR n. 80-9406 dell'1.08.2008 - Definizione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni circa le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1 (Suppl. 3 del 22.01.2009 al B.U.R.P. n. 03);
- determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010: PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle

riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006 (B.U.R.P. n. 10 del 10 marzo 2011);

- determinazione dirigenziale n. 1461 del 30/12/2011: PSR 2007-2013 Misura 214 (pagamenti agro ambientali). D.G.R. n. 80-9406 del 01 agosto 2008 e s.m.i. Modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24 dicembre 2008, n. 1380 del 29 dicembre 2009 e s.m.i. e n. 1675 del 30 dicembre 2010, in riferimento alle riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili in caso di violazioni di impegni agro ambientali" (B.U.R.P. n. 7 del 16 febbraio 2012);
- determinazione dirigenziale n. 318 del 29/5/2015, recante modifiche alla determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010 e s.m.i., in merito alle riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili per violazioni relative ai controlli funzionali delle macchine irroratrici.

3.2 NORME RIGUARDANTI LA CONDIZIONALITA'

Il riferimento nazionale è il Decreto n. 2490 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 25 gennaio 2017 recante la *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (UE) 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*.

4. DEFINIZIONI

Si rinvia all'art. 2 del regolamento (UE) n. 640/2014.

5. DISPOSIZIONI COMUNI SULL'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI

5.1 LOCALIZZAZIONE

La misura 214 è applicabile all'intero territorio regionale.

I casi di localizzazione più limitata sono esplicitamente previsti nel PSR e richiamati nelle disposizioni specifiche di talune azioni.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale, ad eccezione dei casi indicati nella trattazione specifica delle azioni 214.1, 214.2.

5.2 REQUISITI DI BASE

A norma dell'art. 50 bis del regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i., e in accordo con quanto indicato al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR, ogni beneficiario della misura 214 è tenuto a osservare nell'insieme della propria azienda, laddove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi, i seguenti requisiti di base (*baseline*):

- a) le regole di *condizionalità*;
- b) i *requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari*

5.2.1 CONDIZIONALITA'

Le regole di condizionalità sono stabilite nel titolo VI, capo I e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'attuale quadro normativo nazionale è definito dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 2490 del 25.01.2017.

La disciplina regionale è in via di adeguamento al citato Decreto Ministeriale.

5.2.2 REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI

In merito ai requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agroambientali e all'agricoltura biologica, si fa riferimento al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR 2007-2013 e all'art. 14 e all'allegato 7 del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25.01.2017.

Requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti

Vige l'obbligo di rispettare il D.M. 7 aprile 2006 applicato dalla Regione Piemonte con il regolamento 10/R del 29.10.2007 e s.m.i, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per quelle situate al di fuori di tali zone. Si distinguono le seguenti tipologie d'impegno:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua

Requisiti minimi di impiego prodotti fitosanitari

La direttiva 2009/128/CE ha istituito un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Le disposizioni attuative nazionali sono state definite dal D.lgs n. 150 del 14 agosto 2012.

Con il D.M. 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Controllo funzionale e regolazione obbligatoria delle irroratrici

Il Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, a integrazione e modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 2014, ha previsto che tutte le attrezzature individuate all'Allegato 1 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015 (che ha modificato l'elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014) e impiegate per uso

professionale nella distribuzione di prodotti fitosanitari, in ambito sia agricolo che extra-agricolo, fossero sottoposte almeno una volta a *controllo funzionale* entro il 26/11/2016, fatta eccezione per talune tipologie di irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847 del 3/3/2015, per le quali sono indicate scadenze diverse in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Sono considerati validi i controlli funzionali effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE.

L'intervallo fra i controlli funzionali di cui sopra non può superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate dopo tale data.

Fino a ciascuna delle scadenze indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale, cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Il PAN prevede inoltre che le *irroratrici nuove* acquistate prima del 26/11/2011 debbano essere sottoposte al primo controllo funzionale entro il 26/11/2016 e quelle acquistate dopo il 26/11/2011 entro 5 anni dalla data di acquisto.

Le attrezzature nuove delle tipologie di cui al punto A.3.3 del PAN (attrezzature individuate con decreto ministeriale n. 4847 del 3/3/2015, attrezzature destinate ad attività in conto terzi) devono essere sottoposte al primo controllo funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto.

Sono fatte salve le esenzioni per le attrezzature individuate nel PAN e le eventuali circostanze riconosciute in applicazione del PAN come giustificative del mancato rispetto della scadenza per il controllo funzionale.

In particolare, sono esonerate dal controllo funzionale obbligatorio la seguenti attrezzature:

- irroratrici portatili e spalleggiate, azionate dall'operatore, con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale;
- irroratrici spalleggiate a motore prive di ventilatore, quando non utilizzate per trattamenti su colture protette.

Il PAN prevede che ogni utilizzatore professionale esegua autonomamente la *regolazione obbligatoria* annuale delle irroratrici, compilando un'apposita scheda comprendente le date e i volumi di irrorazione, che deve essere conservata con il registro dei trattamenti (par. A.3.6).

Le azioni 214.1 e 214.2 richiedono di oltrepassare il requisito minimo, con l'impegno a effettuare durante il periodo di impegno quinquennale due controlli funzionali anziché uno solo. Le disposizioni per l'attuazione di tale impegno sono riportate nei capitoli che trattano in dettaglio le due azioni.

Altri obblighi

a) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.

b) Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari devono disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.”

c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

d) Le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

5.3 ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI AGROAMBIENTALI A MODIFICHE DELLA BASELINE

L’art. 46 del regolamento (CE) 1974/2006 e s.m.i. prevede una clausola di revisione degli impegni agroambientali, al fine di garantirne l’adeguamento a eventuali modifiche dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all’art. 39 par. 3 del regolamento (CE) 1698/2005, riguardanti la condizionalità, i requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri requisiti obbligatori.

Qualora il beneficiario non accetti l’adeguamento, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.

5.4 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO

5.4.1 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO DURANTE IL PERIODO DI ATTUAZIONE

Qualora sull’intera superficie oggetto dell’azione agroambientale o su parte di essa l’impegno assunto non venga portato a termine dal beneficiario degli aiuti o da chi gli è subentrato nella conduzione dei terreni, il beneficiario è tenuto a restituire con gli interessi gli aiuti percepiti per le superfici sulle quali l’impegno si è interrotto, ad eccezione dei casi di seguito indicati.

A) La restituzione non è dovuta nel caso in cui l’interruzione totale o parziale dell’impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore, definiti dall’art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all’Ente delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi;
- alla cessazione definitiva dell’attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell’impegno (almeno 3 anni su 5 o 6 anni su 10 della durata prevista) e senza che la successione all’impegno sia realizzabile.

B) La restituzione inoltre non è dovuta se la somma delle superfici ammissibili trasferite sulle quali l’impegno si è interrotto (al netto di eventuali riduzioni per ragioni di forza

maggiore) non supera, nell'arco del periodo di impegno originario, il 10% della superficie ammissibile del primo anno o, per le azioni 214.1 e 214.2, il 10% della SAU accertata del primo anno.

Se viene superata la soglia del 10%, la restituzione degli aiuti da parte del beneficiario deve comprendere anche il valore corrispondente a tale percentuale.

C) Per le azioni 214.1 e 214.2, la restituzione dei premi non è dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente che siano improduttive (per esempio a seguito dell'estirpo di un vigneto o di un frutteto) o siano investite a colture non ammesse a premio.

D) Per le azioni 214.1 e 214.2, se un impegno facoltativo in corso di attuazione non è più applicabile al nuovo utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se per gli anni rimanenti l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione pari a quella su cui l'impegno facoltativo si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione, inoltre, non è dovuta se l'azienda non dispone di superfici su cui possa essere operata tale compensazione¹.

E) In merito all'applicazione della "zootecnia biologica", impegno facoltativo dell'azione 214.2, considerato che l'aiuto è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi percepiti per l'impegno facoltativo non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

5.5 RIDUZIONE DEI CAPI OGGETTO DI IMPEGNO

Per l'azione 214.8, il cui sostegno è riferito ad animali allevati, in caso di riduzione dei capi oggetto di impegno si applicano le penalità previste dalle disposizioni attuative dell'azione, tranne che nei casi in cui l'interruzione totale o parziale dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore, definiti dall'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all'Ente delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi;
- alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.

5.6 ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

Ai sensi dell'art. 45 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., è possibile autorizzare l'estensione a nuove superfici di impegni in corso per gli anni rimanenti del loro periodo di attuazione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'estensione sia di indubbio vantaggio per la misura;

¹ E' fatto salvo il vincolo di manutenzione dei nidi artificiali installati nell'ambito della misura 216

- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalle dimensioni della superficie aggiuntiva;
- c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

Alle domande di pagamento potranno essere applicati i criteri indicati nelle tabelle seguenti (A, B e C), articolati in funzione dei parametri di cui alla lettera b).

In particolare, i criteri tengono conto della natura degli impegni per le azioni 214.1 e 214.2, che richiedono l'applicazione degli impegni all'intera SAU aziendale (tabella A).

Tab. A: Azioni 214.1 e 214.2

Anno di impegno	Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non facenti parte nell'anno precedente della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale di alcun beneficiario aderente all'azione:
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 5% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. ⁽¹⁾
Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
(1) La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. L'anno di riferimento è quello iniziale.	

Gli impegni devono essere comunque applicati fino al termine del periodo di impegno sull'intera SAU aziendale, comprese le superfici aggiuntive (anche per l'eventuale quota non ammissibile a premio).

Per l'Azione 214.4, che richiede una durata quinquennale delle colture foraggere affinché queste si possano considerare permanenti, non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.

Tab. B: Azioni 214.3, 214.6/1(*)

Anno di impegno	Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non facenti parte dell'azienda e non oggetto di impegno nell'anno precedente:
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto se risultano da un aumento della superficie aziendale e costituiscono fino al 5% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno. ⁽¹⁾

Quinto anno e seguenti (per l'azione 214.7)	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive
(1) La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della superficie ammissibile a premio nel 1° anno.	

(*) Sono fatte salve le disposizioni specifiche dell'azione 214.6/1, per quanto riguarda la permutazione delle superfici.

Per la sottoazione 214.7/1 un eventuale aumento di superficie in corso di impegno non è possibile in quanto sarebbe derivato dalla realizzazione di un nuovo lotto di investimenti relativi alla misura 216 del PSR 2007-2013, non più attiva.

5.6.1 SUPERFICI AGGIUNTIVE IN CASO DI SUBENTRO NELL'IMPEGNO ².

In caso di *subentro totale* nell'applicazione di un impegno in corso di attuazione il subentrante può assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti e alle condizioni che, in funzione dell'anno di impegno, si sarebbero applicati al cedente se non si fosse verificato il subentro.

In caso di *subentro parziale*, viceversa, chi è subentrato nell'impegno può ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno. Per le azioni 214.1 e 214.2 (produzione integrata e biologica), come previsto dal PSR, gli impegni devono essere rispettati sull'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non beneficiano dell'aiuto.

5.7 TRASFORMAZIONE DI IMPEGNI

L'art. 27, par. 11, comma 1 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. prevede che la trasformazione di un impegno in corso di attuazione in un altro impegno sia ammissibile alle seguenti condizioni:

- la trasformazione comporta indubbi vantaggi per l'ambiente,
- l'impegno risulta particolarmente rafforzato,
- gli impegni figurano nel PSR approvato.

Per impegni in corso di attuazione (prosecuzioni) si considera ammissibile la seguente trasformazione:

- da impegni relativi all'azione 214.1 a impegni delle azioni 214.2 (produzione biologica).

In tal caso, gli impegni derivanti dalla trasformazione si applicano ai terreni interessati fino al termine del periodo di applicazione originario.

2

5.8 CUMULABILITA' FRA AZIONI E MISURE

Nella tabella riportata al termine della Parte I sono indicate le interazioni tra le azioni della misura 214, altre misure del PSR 2007-2013 per le quali esistono pratiche in corso e le operazioni/misure del PSR 2014-2020 che possono dar luogo al cumulo dei premi sulla medesima superficie.

5.9 CLAUSOLA DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 46 del reg. (CE) 1974/2006 e s.m.i., gli impegni assunti ai sensi del PSR 2007-2013 che si protraggono oltre il 2013 sono soggetti a una *clausola di revisione* per garantirne l'adeguamento alle condizioni del periodo di programmazione 2014-2020.

Qualora il beneficiario non accetti l'adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

6. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Le difformità relative alle superfici o ai capi dichiarati, la mancanza di requisiti di ammissibilità e le violazioni di impegni agroambientali e/o di regole di *baseline* comportano l'applicazione delle riduzioni o esclusioni previste dalle norme comunitarie e nazionali e dalle disposizioni applicative regionali.

6.1 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCANZA DI REQUISITI O INADEMPIENZE

Nei casi di mancanza di requisiti di ammissibilità o di violazione di impegni agroambientali, si fa riferimento all'art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014 e s.m.i., alla disciplina attuativa e integrativa definita a livello nazionale, in ultimo dal Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 e alla classificazione delle inadempienze in termini di entità, gravità e durata, contenuta nei seguenti provvedimenti regionali:

- determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008 e s.m.i., (azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1);
- determinazione dirigenziale n. 1380 del 29/12/2009 (azioni 214.3/1, 214.3/2, 214.4, 214.6/1, 214.9);
- determinazione dirigenziale n. 1228 del 4/11/2010 (modifiche e integrazioni alla determinazione dirigenziale n. 1380 del 29/12/2009: mancato rispetto degli impegni tecnici delle azioni 214.6/1 e 214.6/2);
- determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010 (verifica delle irroratrici nell'ambito delle azioni 214.1 e 214.2; sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3);

- determinazione dirigenziale n. 1461 del 30/12/2011 (modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24/12/2008, n. 1380 del 29/12/2009 e s.m.i. e n. 1675 del 30/12/2010);
- determinazione dirigenziale n. 510 del 13/06/2013 Azione 214.6/1: siccità verificatasi nell'estate 2012 – regime speciale della penalità riguardante l'impegno tecnico "durata del pascolamento";
- determinazione dirigenziale n. 318 del 29/5/2015 (modifiche alla determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010 in merito alle riduzioni di pagamento applicabili per violazioni relative ai controlli funzionali delle macchine irroratrici).

Le azioni 214.1 e 214.2 prevedono che per ciascun gruppo di colture (caratterizzato da un determinato premio unitario) sia attribuito un premio ridotto alla superficie che oltrepassa una determinata soglia (es. 15 ettari per le "colture annuali"). Qualora un'inadempienza e la conseguente riduzione o esclusione di premio siano riferite a singole colture o a determinate superfici, il premio relativo a tali colture o superfici, al quale dovrà essere applicata la penalità prevista, viene calcolato moltiplicando la superficie interessata per il premio medio spettante al relativo gruppo di colture nell'ambito della domanda in questione.

6.2 ESCLUSIONI PER MANCATA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI PAGAMENTO RELATIVE A IMPEGNI IN CORSO

Per gli impegni in corso di attuazione, i beneficiari degli aiuti sono tenuti a presentare in ogni anno successivo a quello di adesione una *domanda di pagamento* riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva di eventuali modifiche nell'ordinamento aziendale, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia pervenuta entro la scadenza per la presentazione tardiva, indicata nell'Allegato 1 della Determinazione del Direttore di Arpea n. 60 del 17/03/2017 Istruzioni per la presentazione domande di pagamento 2017 (come rettificata in data 28.03.2017), la relativa annualità di premio non può essere erogata.

La continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, può essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e sia verificabile dall'Ente delegato, in funzione dell'azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento *in loco*. Nel rispetto di tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di premio.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per la mancata presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

CUMULABILITA' TRA AZIONI/OPERAZIONI/MISURE

	2078-F	214.1	214.2	214.3.1	214.3.2	214.4	214.6.1	214.7.1	10.1.1	10.1.2	10.1.3/1	10.1.3/2	10.1.3/3	10.1.4/1	10.1.4/2	10.1.5	10.1.6/10.1.9	10.1.7/1	10.1.7/2	10.1.7/3	11	2080-H	221
2078-F																							
214.1				C	C					C			C		C	C							
214.2										C						C							
214.3.1		C							C	C	C	C			C								
214.3.2		C							C	C	C	C			C								
214.4																							
214.6.1																							
214.7.1																							

II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE AZIONI

AZIONE 214.1 APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA

1. BENEFICIARI

- imprenditori agricoli singoli o associati che hanno in corso impegni dell'azione, assunti nel 2013 o nel 2014,
- o subentrano totalmente o parzialmente nella loro attuazione per gli anni rimanenti del quinquennio.

2. IMPORTI MINIMI

Le domande di pagamento, per essere finanziabili, devono dare luogo al termine dell'istruttoria a importi almeno pari ai seguenti livelli minimi, differenziati per zona:

- 250 euro per le aziende ricadenti in zone montane,
- 500 euro per le aziende ricadenti in altre zone.

Le zone in questione sono desumibili dalla classificazione territoriale del PSR. Al fine di determinare l'importo minimo al quale far riferimento, una domanda viene attribuita alla zona in cui ricade la maggior parte della superficie aziendale oggetto di impegno.

Tuttavia, una domanda si considera finanziabile se il mancato raggiungimento dell'importo minimo è dovuto a uno o più motivi fra quelli di seguito indicati:

- riduzione di pagamento per violazioni di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata);
- espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- estirpo di vigneti danneggiati dalla flavescenza dorata o di impianti di actinidia colpiti dalla batteriosi;
- cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite previsto dal PSR del 10% della SAU aziendale (cfr parte generale);
- cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo;

- f. passaggio da una coltura disciplinata dalle norme tecniche, coltivata nell'anno precedente, a un utilizzo del terreno non disciplinato e perciò non ammissibile al sostegno.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito di ammissibilità dell'importo minimo senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali previsti e di evitare la revoca dell'istanza e la restituzione degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del quinquennio, il requisito risulti nuovamente soddisfatto (ad esempio per ampliamenti ammissibili di superficie o per coltivazioni a premio unitario più elevato).

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non risulta finanziabile per la mancanza del requisito di ammissibilità, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

Per imprese con il centro aziendale (Unità Tecnico Economica "UTE" principale) in Piemonte, sono finanziabili terreni al di fuori del territorio regionale se situati in comuni confinanti con comuni piemontesi in cui ricadono terreni aziendali oggetto di impegno.

5. IMPEGNI DI BASE DELL'AZIONE

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- applicare su tutta la SAU aziendale, con la possibile esclusione delle colture non disciplinate e dei corpi aziendali separati non oggetto di impegno, le Norme tecniche regionali di produzione integrata, conformi alle Linee guida approvate dall'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) insediato presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto ministeriale 4890 dell'8/5/2014. L'OTS attesta la conformità dei disciplinari regionali e dei loro periodici aggiornamenti alle Linee guida nazionali di produzione integrata. I beneficiari sono tenuti ad adeguarsi agli aggiornamenti approvati

durante il periodo di attuazione degli impegni. Le modifiche possono anche consistere nell'introduzione di disciplinari di colture in precedenza non considerate, per i quali l'obbligo di applicazione decorre dalla prima campagna successiva a quella di approvazione. Le Norme tecniche regionali vigenti³, redatte in conformità alle Linee guida nazionali di produzione Integrata, sono state approvate con determinazione dirigenziale n. 95 del 1 febbraio 2017. Le Norme tecniche sono disponibili sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/settore fitosanitario/norme_tecniche.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/norme_tecniche.htm)

Esse costituiscono anche il riferimento regionale per l'applicazione del marchio previsto dal Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai sensi della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

- avvalersi, per il rispetto degli impegni relativi alle norme tecniche, dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale, abilitazione all'attività di consulenza in difesa fitosanitaria secondo quanto previsto dal Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), operanti secondo le indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario durante periodici incontri di coordinamento tecnico;
- registrare i dati riguardanti le fertilizzazioni (inclusi gli apporti organici) e i trattamenti fitosanitari effettuati, le giacenze di concimi e prodotti fitosanitari presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti, adeguatamente documentati; sottoscrivere le relative schede (cfr par. 5.2);
- sottoporre le macchine irroratrici aziendali a verifica funzionale da parte di centri autorizzati dalla Regione, almeno due volte nel quinquennio; effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, devono essere osservati i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci e le regole di condizionalità (*baseline*), ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

5.1 Corpi aziendali separati

L'applicazione delle norme tecniche è richiesta sull'intera SAU aziendale investita a colture disciplinate, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati.

Per corpi aziendali separati si intendono superfici ubicate in comuni non confinanti con quelli in cui ricadono i terreni oggetto di impegno.

Si considerano corpi separati anche i terreni che, pur non rientrando nella precedente definizione, costituiscano un'unità distinta dotata di un proprio centro aziendale, con separate

³ La Regione Piemonte si riserva di aggiornarle, qualora necessario, sottoponendole all'approvazione del Gruppo Difesa Integrata (GDI) e del Gruppo Tecniche Agronomiche (GTA) per le parti di rispettiva competenza e alla successiva ratifica dell'Organismo Tecnico Scientifico (OTS) cui i due Gruppi fanno capo, istituito ai sensi del DM 8 maggio 2014 n. 4890 che disciplina il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

registrazioni di acquisto e di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, assimilabile a un'azienda autonoma anche se condotta dal medesimo soggetto.

E' inoltre ammissibile che terreni compresi nella superficie agricola utilizzata di un'azienda aderente all'azione 214.1 siano assoggettati all'azione 214.2, a condizione che essi siano da considerarsi corpi separati in quanto rispondenti ai requisiti di separazione prescritti dalla disciplina comunitaria in materia di produzione biologica. Ciò in considerazione dei maggiori benefici ambientali riconosciuti a tale metodo produttivo, che prevede vincoli più restrittivi rispetto alla produzione integrata e, in particolare, il totale divieto di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi.

5.2 Schede di registrazione

Gli agricoltori devono mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati dei controlli, le registrazioni relative alle fertilizzazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Le operazioni devono essere registrate entro 7 giorni dalla loro effettuazione.

Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la stampa eseguita mediante programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni devono contenere le informazioni indicate nelle Norme tecniche e devono essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per la durata dell'impegno.

Le registrazioni devono riguardare, distintamente, sia le superfici interessate dall'impegno agroambientale sia le eventuali altre superfici agricole aziendali (corpi separati non oggetto di impegno e utilizzi del terreno non disciplinati dalle norme tecniche), sulle quali dovranno essere soddisfatti i vincoli di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

5.3 Fertilizzazione

Come previsto dalle Norme tecniche 2017, per le aziende aderenti all'azione 214.1 del PSR 2007-2013 continuano a valere fino a scadenza dell'impegno i limiti di fertilizzazione azotata previsti per le singole colture nelle Norme Tecniche 2014⁴ alle pagine 262, 268 e 282.

Tali limiti sono conformi ai valori indicati nella Parte VI del PSR (Allegati alla misura 214, pag. 12-13) e comportano una riduzione degli apporti azotati del 30% rispetto al livello di riferimento (*baseline*).

Gli apporti azotati considerati come livello di *baseline*, riferiti alla pratica comunemente adottata, sono indicati in allegato al PSR (pagine richiamate nel precedente capoverso) per le colture considerate nella giustificazione degli aiuti delle azioni 214.1 e 214.2 e nella nota della Direzione Regionale Agricoltura n. 9915 del 16/4/2009 per le altre colture disciplinate dalle norme tecniche. L'eventuale superamento del livello di riferimento costituisce violazione di impegno pertinente di *baseline*.

5.4 Verifica funzionale delle macchine irroratrici

L'azione 214.1 richiede di oltrepassare il requisito minimo di impiego dei prodotti fitosanitari (cfr par. 5.2.2 della Parte I) eseguendo almeno *due* verifiche funzionali nel corso del quinquennio.

⁴ determinazione dirigenziale n. 377 del 17 aprile 2014

Le scadenze per il conseguimento dell'esito positivo dei controlli funzionali, in funzione dell'anno di adesione, sono le seguenti:

Anno di adesione	Scadenze per il conseguimento dell'esito positivo delle due verifiche funzionali:	
	prima verifica	seconda verifica
2013	31/12/2014	31/12/2016
2014	31/12/2015	31/12/2017

Tra due verifiche funzionali devono intercorrere almeno 12 mesi.

Affinché prima di ogni scadenza i Centri abilitati possano dedicarsi interamente alle verifiche funzionali, in modo da consentire agli agricoltori di ottemperare all'impegno, e tenuto conto dei tempi richiesti per il successivo inserimento dei dati tecnici nella procedura informatica regionale, nei primi due mesi dopo ogni scadenza l'effettuazione della verifica funzionale e la buona funzionalità delle attrezzature possono essere attestati da una dichiarazione provvisoria, rilasciata dal Centro abilitato in conformità al modello regionale.

Trascorsi due mesi dalla scadenza, il conseguimento dell'esito positivo della verifica entro il termine stabilito deve risultare da un'attestazione emessa dal Centro abilitato mediante la procedura informatica regionale, previo inserimento dei dati tecnici richiesti. Sono fatti salvi i casi in cui la verifica sia stata effettuata con esito positivo entro il termine previsto, ma il Centro abilitato abbia rilasciato l'attestazione mediante la procedura informatica più di due mesi dopo tale scadenza per problemi di operatività del software, o per altre circostanze ostative confermate dal CSI e/o dal Settore Fitosanitario regionale.

Esenzioni

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo di verifica funzionale:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 4) ricorso a contoterzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 5) macchine irroratrici con certificazione in corso di validità.

Le autodichiarazioni di esenzione dall'obbligo devono essere conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati.

Per le esenzioni di cui ai punti 3) e 4) l'azienda beneficiaria deve disporre dell'attestazione di idoneità conseguita dai soggetti esterni all'azienda. Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno ogni due anni.

5.5 Impiego di mezzi aerei

L'uso degli mezzi aerei per la difesa delle superfici oggetto dell'azione è ammissibile a condizione che siano rispettate le Norme tecniche di produzione integrata e le indicazioni fornite dal servizio di assistenza tecnica in accordo con le direttive del Settore Fitosanitario Regionale.

5.6 Avvicendamenti colturali

Le regole di avvicendamento sono riferite alla successione delle colture praticate nel corso del quinquennio che costituisce il periodo di impegno.

Come previsto dalle Norme tecniche regionali, e in conformità alle linee guida nazionali di produzione integrata, la regola generale di avvicendamento colturale richiede la presenza nell'arco del quinquennio di almeno tre colture, con al massimo un ristoppio per coltura. Nel quinquennio la stessa coltura non deve quindi ricorrere per più di tre anni.

Ai fini della successione i cereali vernini sono considerati un'unica coltura.

Il *riso* non può essere protratto per più di tre anni consecutivi; la monosuccessione, tuttavia, è ammessa qualora una coltivazione alternativa risulti impraticabile e a condizione che sia effettuata ogni anno una coltura da sovescio a semina autunnale almeno sul 50% della superficie a riso.

Qualora la regola generale risulti incompatibile con gli assetti colturali e organizzativi aziendali, nelle situazioni individuate dalle circolari del Settore Fitosanitario n. 9914 del 16/4/2009 e n. 13110 del 5/5/2010 (aree collinari o montane, aziende zootecniche, colture orticole intensive, seminativi marginali in aziende viticole o frutticole), è consentito adottare una successione che preveda la presenza nel quinquennio di due colture. Se per una coltura sono effettuati due ristoppi, la coltura inserita fra i due ristoppi deve appartenere a una diversa famiglia botanica. Con circolare n. 16805 del 10/6/2010 il Settore Fitosanitario regionale ha fornito chiarimenti in merito a successioni che comprendano colture foraggere poliennali.

5.7 Esclusioni

L'azione non è applicabile ai *boschi*, ma a castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sestri geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Gli *orti familiari*, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili a premio.

6. PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo *in loco* gli Enti delegati effettuano, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Per verificare l'applicazione delle norme tecniche in fasi fenologiche che altrimenti potrebbero non essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuarsi prima dell'estrazione del campione delle aziende da sottoporre a verifica *in loco*.

7. IMPEGNI AGGIUNTIVI

Oltre agli impegni di base, gli agricoltori aderenti all'azione possono assumere uno o più impegni aggiuntivi fra quelli previsti dal PSR:

- colture intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno;
- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti;
- manutenzione di nidi artificiali in frutteti e vigneti.

Gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) 65/2011, gli impegni aggiuntivi - così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, a eccezione degli interventi relativi alle coltivazioni intercalari e alla pacciamatura ecocompatibile, che secondo quanto previsto dal PSR possono ruotare nell'ambito dell'azienda seguendo la rotazione delle colture interessate.

Se un impegno facoltativo in corso di attuazione diviene inapplicabile per il mutato utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, negli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione almeno pari a quella su cui esso si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

In conformità all'art. 27, paragrafo 11 del regolamento (CE) 1974/2006 e s.m.i, gli impegni aggiuntivi assunti in anni successivi a quello di adesione all'azione rappresentano un rafforzamento significativo dell'impegno originario in corso di esecuzione, atto a determinare sicuri benefici ambientali.

Sono ammissibili sia l'adozione *ex novo* di impegni aggiuntivi sia l'ampliamento della loro superficie di applicazione rispetto all'anno precedente, tranne che per l'impegno di manutenzione dei nidi artificiali.

7.1 Coltivazioni intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno

Al fine di assicurare un'efficace copertura del terreno nel periodo autunnale e invernale, gli erbai intercalari devono essere seminati entro il 15 ottobre di ogni anno del periodo di attuazione dell'impegno facoltativo e devono permanere in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno seguente, per lasciare poi spazio (nella stessa campagna) a una coltura principale a ciclo primaverile-estivo.

Il PSR prevede che gli erbai oggetto dell'intervento non siano sottoposti a interventi fertilizzanti o a trattamenti con prodotti fitosanitari.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 2 ettari.

Come stabilito nel PSR, la superficie interessata può ruotare all'interno dell'azienda, anche in funzione della rotazione delle colture primaverili-estive.

Qualora il beneficiario aderisca anche all'azione 214.3, la sostanza organica apportata con il sovescio non può essere conteggiata ai fini del raggiungimento dell'apporto minimo da matrici organiche richiesto da tale azione.

7.2 Pacciamatura ecocompatibile

La pacciamatura ecocompatibile può essere attuata, su colture ortive, con materiali vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

Come previsto dal PSR ⁵, durante il periodo di impegno la superficie interessata dall'intervento può ruotare in funzione della rotazione delle colture su cui è praticata la pacciamatura, fermo restando l'impegno ad attuare l'intervento, fino al termine del quinquennio, per le colture e gli ettari definiti in sede di prima approvazione dell'impegno.

7.3 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti

Indicazioni generali

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Se l'inerbimento è ottenuto mediante opportuni miscugli di specie prative, l'epoca di semina consigliata è il periodo autunnale.

Per i fruttiferi il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Frutteti di pianura

La copertura erbacea deve interessare tutta la superficie, sia gli interfilari che il sottofila.

Vigneti e frutteti di collina

La copertura erbacea deve interessare almeno gli interfilari, per una superficie almeno pari al 70% di quella complessiva della coltura.

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli

⁵ Modifica approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2012)2248 del 30 marzo 2012.

effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

Sul sottofila sono possibili (oltre a sfalci e trinciature) lavorazioni meccaniche e interventi diserbanti, limitatamente ai principi attivi indicati nel PSR e consentiti dalle norme tecniche per l'azione 214.1.

7.4 Manutenzione di nidi artificiali in vigneti e frutteti

I nidi oggetto di manutenzione possono essere stati installati nell'ambito della misura F del PSR 2000-2006 oppure a seguito di una domanda relativa alla misura 216 (tipologia 2) del PSR 2007-2013.

Il PSR 2007-2013 prevede che i nidi artificiali siano in numero di almeno 10 per ettaro di superficie ammessa a premio, che siano collocati sui terreni oggetto di impegno o nelle loro vicinanze (ad es. su tare, ai margini di superfici boscate) e che per tutta la durata del periodo di impegno ne sia curata la pulizia annuale (dopo la fine del periodo riproduttivo) e, in caso di danneggiamento o perdita, la riparazione o sostituzione.

I nidi installati nell'ambito della misura 216 devono essere conformi al progetto dell'esperto ornitologo o naturalista e collocati ad almeno 2 m. di altezza. Eventuali nidi installati nel precedente periodo di programmazione devono essere collocati all'altezza minima di 2 m. o almeno all'altezza dei pali di testata dei filari.

La superficie minima di applicazione dell'impegno aggiuntivo è di 0,5 ettari.

8. ENTITÀ DEGLI AIUTI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro destinati alle diverse categorie di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, alle imprese che non abbiano praticato in precedenza le norme tecniche di produzione integrata e che non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione integrata nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e/o della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Come previsto dal PSR 2007-2013, i pagamenti per l'attuazione degli impegni di base possono essere cumulati sulla stessa superficie con quelli per gli impegni aggiuntivi e con quelli relativi all'azione 214.3 (incremento del carbonio organico del suolo).

AZIONE 214.2 APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA

1. BENEFICIARI

- Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno in corso impegni dell'azione 214.2, assunti nel 2013 o 2014,
- o subentrano totalmente o parzialmente nella loro attuazione per gli anni rimanenti del quinquennio,
- imprenditori agricoli singoli o associati che trasformano impegni in corso dell'azione 214.1 in impegni dell'azione 214.2 per gli anni rimanenti del quinquennio.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Assoggettamento al sistema di controllo

I beneficiari devono praticare l'agricoltura biologica, come definita dai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n.889/2008 e dal Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n.18354 del 27.11.2009 ed essere soggetti al controllo di un organismo riconosciuto di certificazione biologica;

Durante il periodo di attuazione dell'impegno, un'azienda aderente all'azione 214.2 può uscire temporaneamente dal sistema di certificazione biologica nella fase di passaggio da un Organismo di controllo a un altro (recesso e notifica di cambio di Organismo di controllo, secondo le modalità prescritte dalla normativa) o a causa di un ritardo nel pagamento dell'importo dovuto per la certificazione, con conseguente esclusione comunicata dall'Organismo di controllo e da quest'ultimo poi revocata. Tali situazioni non determinano riduzioni dell'aiuto agroambientale, a condizione che per la campagna in cui si sono verificate l'Organismo di controllo sia stato in grado di attestare l'applicazione del metodo biologico e non si siano state riscontrate inadempienze o effetti ambientali negativi.

Per quanto riguarda in particolare il ritardo nel pagamento della quota dovuta per la certificazione, si ritiene infatti che una riduzione dell'aiuto agroambientale non possa derivare da un'esclusione successivamente revocata dall'Organismo di controllo, con atto che ne annulla gli effetti, qualora l'Ufficio istruttore non riscontri violazioni degli impegni e lo stesso Organismo di controllo, nell'ambito di un sistema di qualità riconosciuto a livello comunitario, sia in grado di certificare per l'anno in questione la corretta applicazione del metodo biologico.

2.2 Importo minimo

Al termine dell'istruttoria le domande di pagamento, per essere considerate finanziabili, debbano dare luogo a un importo almeno pari a 250 euro.

Tuttavia, una domanda si considera finanziabile se il mancato raggiungimento dell'importo minimo è dovuto a uno o più motivi fra quelli di seguito indicati:

- a) applicazione di penalizzazioni per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata);

- b) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- c) estirpo di vigneti danneggiati dalla flavescenza dorata o di impianti di actinidia colpiti dalla batteriosi;
- d) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite previsto dal PSR del 10% della SAU aziendale (cfr parte generale);
- e) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo;
- f) passaggio da una coltura ammissibile al sostegno, coltivata nell'anno precedente, a un utilizzo del terreno non ammissibile;

Il motivo di cui al punto a) è considerato valido fin dal primo anno di impegno; gli altri a partire dal secondo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito dell'importo minimo senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali previsti e di evitare la revoca dell'istanza e la restituzione degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del quinquennio, il requisito risulti nuovamente soddisfatto (ad esempio per ampliamenti ammissibili di superficie o per coltivazioni a premio unitario più elevato).

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non risulta finanziabile per la mancanza di un requisito di ammissibilità, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

Per imprese con il centro aziendale (Unità Tecnico Economica "UTE" principale) in Piemonte, sono finanziabili terreni al di fuori del territorio regionale se situati in comuni confinanti con comuni piemontesi in cui ricadono terreni aziendali oggetto di impegno.

5. IMPEGNI DI BASE

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- introdurre o mantenere su tutta la SAU aziendale, con la possibile esclusione dei corpi aziendali separati, i metodi di produzione biologica definiti dalla normativa comunitaria (reg. CE n. 834/2007 e reg. CE 889/08) e nazionale. Con riferimento all'art. 11, commi 2 e 3 del reg. (CE) 834/2007, per corpi aziendali separati si intendono unità aziendali distinte da quelle riconosciute idonee alla produzione biologica dagli Organismi di controllo, investite a varietà vegetali ben distinguibili da quelle assoggettate al metodo biologico. La separazione rispetto alle unità condotte secondo il metodo biologico deve essere attestata da un Organismo di controllo riconosciuto ai sensi della normativa comunitaria e deve riguardare i terreni interessati, i prodotti utilizzati e quelli ottenuti, rispettivamente, dalle unità biologiche e non biologiche;
- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a verifica e regolazione da parte di centri autorizzati dalla Regione almeno due volte nel quinquennio; effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, è necessario osservare le regole di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci, ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

5.1 Schede di registrazione

Gli agricoltori devono mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati dei controlli, le registrazioni relative alle fertilizzazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Le operazioni devono essere registrate entro 30 giorni dalla loro effettuazione.

Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la stampa eseguita mediante programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni devono contenere le informazioni richieste, essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per la durata dell'impegno.

Le registrazioni devono riguardare, distintamente, sia le superfici interessate dall'impegno agroambientale sia le eventuali altre superfici agricole aziendali (corpi separati non oggetto di impegno), sulle quali dovranno essere applicati i vincoli di condizionalità e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

5.2 Verifica funzionale delle macchine irroratrici

L'azione 214.2 richiede di oltrepassare il requisito minimo di impiego dei prodotti fitosanitari (cfr par. 5.2.2 della Parte I) eseguendo almeno *due* verifiche funzionali nel corso del quinquennio. Le scadenze per il conseguimento dell'esito positivo delle verifiche, in funzione dell'anno di adesione, sono le seguenti:

Anno di adesione	Scadenze per il conseguimento dell'esito positivo delle due verifiche funzionali:	
	prima verifica	seconda verifica

2013	31/12/2014	31/12/2016
2014	31/12/2015	31/12/2017

Tra due verifiche funzionali devono intercorrere almeno 12 mesi.

Affinché prima di ogni scadenza i Centri abilitati possano dedicarsi interamente alle verifiche funzionali, in modo da consentire agli agricoltori di ottemperare all'impegno, e tenuto conto dei tempi richiesti per il successivo inserimento dei dati tecnici nella procedura informatica regionale, nei primi due mesi dopo ogni scadenza l'effettuazione della verifica funzionale e la buona funzionalità delle attrezzature possono essere attestati da una dichiarazione provvisoria, rilasciata dal Centro abilitato in conformità al modello regionale.

Trascorsi due mesi dalla scadenza, il conseguimento dell'esito positivo della verifica entro il termine stabilito deve risultare da un'attestazione emessa dal Centro abilitato mediante la procedura informatica regionale, previo inserimento dei dati tecnici richiesti. Sono fatti salvi i casi in cui la verifica sia stata effettuata con esito positivo entro il termine previsto, ma il Centro abilitato abbia rilasciato l'attestazione mediante la procedura informatica più di due mesi dopo tale scadenza per problemi di operatività del software, o per altre circostanze ostative confermate dal CSI e/o dal Settore Fitosanitario regionale.

Esenzioni

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo di verifica funzionale:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 4) ricorso a contoterzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 5) macchine irroratrici con certificazione in corso di validità.

Le autocertificazioni di esenzione dall'obbligo devono essere conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati. Per le esenzioni di cui ai punti 3) e 4) l'azienda beneficiaria deve disporre dell'attestazione di idoneità conseguita dai soggetti esterni all'azienda.

Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno ogni due anni.

5.3 Avvicendamento colturale

I beneficiari devono adeguarsi alle prescrizioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 18354 del 17.11.2009 (pubblicato sulla G.U. n. 31 del 8.2.2010) e s.m.i, con particolare riferimento agli avvicendamenti colturali (art. 3 par. 1). L'adeguamento era richiesto a partire dalle semine successive al 30/6/2010⁶.

5.4 Esclusioni

⁶ circolare MiPAAF n. 750 del 22/1/2010, pubblicata sulla citata G.U.

L'azione non è applicabile ai *boschi*, ma a castagneti e noceti da frutto formati da piante innestate con varietà da frutto situate a una distanza media di 6-20 m le une dalle altre, in cui il terreno è mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Le colture ammesse a premio non comprendono i *pascoli su cui è praticato l'alpeggio*, che possono essere oggetto degli impegni riguardanti i pascoli estensivi.

Gli *orti familiari*, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili a premio.

6. PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo *in loco* gli Uffici istruttori effettuano, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Per verificare l'applicazione del metodo biologico in fasi fenologiche che altrimenti potrebbero non essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuare prima dell'estrazione del campione di aziende da sottoporre a verifiche *in loco*.

La presenza di residui o tracce di prodotti fitosanitari non consentiti dal metodo biologico può essere rilevata anche su campioni prelevati dagli Organismi di controllo nell'ambito dell'attività di certificazione.

Sia per i prelievi compiuti dagli Uffici istruttori che per quelli degli Organismi di controllo, il Settore Fitosanitario regionale (Laboratorio agrochimico) valuta d'intesa con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) gli esiti delle analisi risultate irregolari o di dubbia regolarità e ne stabilisce la rilevanza nell'ambito dell'azione 214.2, secondo criteri uniformi basati su elementi quali la concentrazione delle sostanze attive riscontrate, il metodo analitico adottato, ecc.

Se a seguito di tale valutazione viene accertato l'utilizzo di una sostanza attiva non consentita dal metodo biologico, si applicano le penalità previste dalla determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008 e s.m.i. in merito alle *inadempienze che costituiscono infrazioni*, indipendentemente dal fatto che il prelievo del campione sia stato eseguito da un Ufficio istruttore o da un Organismo di controllo.

7. IMPEGNI AGGIUNTIVI

In aggiunta agli impegni di base, gli agricoltori aderenti all'azione possono assumere uno o più impegni facoltativi tra quelli previsti dal PSR:

- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti;
- manutenzione di nidi artificiali in frutteti e vigneti;
- zootecnia biologica.

Gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) 65/2011, gli impegni aggiuntivi – così come quelli di base – sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, a eccezione dell'impegno relativo alla pacciamatura ecocompatibile, che secondo quanto previsto dal PSR può ruotare nell'ambito dell'azienda seguendo la rotazione delle colture interessate.

Se un impegno facoltativo in corso di attuazione diviene inapplicabile per il mutato utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, negli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione almeno pari a quella su cui esso si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

In conformità all'art. 27, paragrafo 11 del regolamento (CE) 1974/2006, gli impegni aggiuntivi assunti in anni successivi a quello di adesione all'azione rappresentano un rafforzamento significativo dell'impegno originario in corso di esecuzione, atto a determinare sicuri benefici ambientali.

Per gli impegni assunti nel 2012 e 2014 sono ammissibili sia l'adozione *ex novo* di impegni aggiuntivi sia l'ampliamento della loro superficie di applicazione rispetto all'anno precedente, tranne che per l'impegno di manutenzione dei nidi artificiali.

7.1 Pacciamatura ecocompatibile

La pacciamatura ecocompatibile può essere attuata, su colture ortive e officinali, con materiali vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e _omportabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

Come previsto dal PSR ⁷, durante il periodo di impegno la superficie interessata dall'intervento può ruotare in funzione della rotazione delle colture su cui è praticata la pacciamatura, fermo restando l'impegno ad attuare l'intervento, fino al termine del quinquennio, per le colture e gli ettari definiti in sede di prima approvazione dell'impegno.

⁷ modifica approvata dalla Commissione Europea con decisione C(2012)2248 del 30 marzo 2012.

7.2 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti

Indicazioni generali

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Se l'inerbimento è ottenuto mediante opportuni miscugli di specie prative, l'epoca di semina consigliata è il periodo autunnale.

Per i fruttiferi il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Frutteti di pianura

La copertura erbacea deve interessare tutta la superficie, sia gli interfilari che il sottofila.

Vigneti e frutteti di collina

La copertura erbacea deve interessare almeno gli interfilari, per una superficie almeno pari al 70% di quella complessiva della coltura.

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

Sul sottofila sono ammessi sfalci/trinciature e lavorazioni meccaniche.

7.3 Manutenzione di nidi artificiali in vigneti e frutteti

I nidi oggetto di manutenzione possono essere stati installati nell'ambito della misura F del PSR 2000-2006 oppure a seguito di una domanda relativa alla misura 216 (tipologia 2) del PSR 2007-2013.

Il PSR 2007-2013 prevede che i nidi artificiali siano in numero di almeno 10 per ettaro di superficie ammessa a premio, che siano collocati sui terreni oggetto di impegno o nelle loro vicinanze (ad es. su tare, ai margini di superfici boscate) e che per tutta la durata del periodo di impegno ne sia curata la pulizia annuale (dopo la fine del periodo riproduttivo) e, in caso di danneggiamento o perdita, la riparazione o sostituzione.

I nidi installati nell'ambito della misura 216 devono essere conformi al progetto dell'esperto ornitologo o naturalista e collocati ad almeno 2 m. di altezza. Eventuali nidi installati nel precedente periodo di programmazione devono essere collocati a un'altezza minima di 2 m. o almeno all'altezza dei pali di testata dei filari.

La superficie minima di applicazione dell'impegno aggiuntivo è di 0,5 ettari⁸.

7.4 Zootecnia biologica

Poiché l'aiuto alla "zootecnia biologica" è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento biologico, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi già percepiti per l'impegno facoltativo non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

8. NOTIFICHE INCROCIATE

Ai fini di un'applicazione coordinata dei controlli sull'attuazione dell'azione 214.2 e delle attività di certificazione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Uffici istruttori segnalano agli Organismi di controllo le inadempienze constatate durante le verifiche, se rilevanti ai fini dell'attività di certificazione sull'attuazione del metodo biologico, e prendono in considerazione ai fini dell'istruttoria le inadempienze rilevate dagli Organismi di controllo in aziende aderenti all'azione 214.2.

9. ENTITÀ DEGLI AIUTI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro destinati alle diverse categorie di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, a beneficiari che negli anni precedenti l'adesione all'azione 214.2 non siano stati inseriti dell'elenco degli operatori biologici e non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione biologica nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e/o della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Come previsto dal PSR, i pagamenti relativi agli impegni di base sono cumulabili con quelli riguardanti gli impegni aggiuntivi.

10. COMPATIBILITÀ CON L'AZIONE 214.4

L'azione è compatibile in una determinata azienda con l'azione 214.4 (conversione di seminativi in colture foraggere permanenti), a condizione che i loro aiuti non si cumulino sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore aderisca ad entrambe le azioni possono verificarsi i due casi seguenti.

Se un terreno oggetto dell'azione 214.4 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'azione 214.2 (secondo la definizione valida per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 214.4 (che, per quanto concerne la fertilizzazione, coincidono con le norme tecniche dell'azione 214.1).

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 214.4 è soggetto anche agli impegni dell'azione 214.2 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che l'azione

⁸ circolare regionale n. 12506 del 14/5/2008

214.2 deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta delle due azioni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le norme di fertilizzazione dell'azione 214.4 (es. limiti di apporto azotato) sia le prescrizioni del metodo di produzione biologico (es. divieto di fertilizzanti di sintesi).

AZIONE 214.3 INCREMENTO DEL CARBONIO ORGANICO DEL SUOLO

L'azione è attuata attraverso due tipologie di intervento o sottoazioni, tra loro alternative:

- tipologia 1): apporto di sostanza organica di pregio derivante da ammendanti compostati;
- tipologia 2): apporto di sostanza organica di pregio derivante da letame o altre matrici palabili.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SOTTOAZIONI

1. BENEFICIARI

- Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno in corso impegni dell'azione, assunti nel 2013,
- o subentrano totalmente o parzialmente nella loro attuazione per l'ultimo anno del quinquennio;

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 *Contenuto di carbonio organico del suolo*

I terreni oggetto di impegno ai sensi dell'azione devono ricadere in aree classificate a basso o moderatamente basso contenuto di carbonio organico, così come individuate dalla carta regionale del contenuto percentuale di carbonio organico dei suoli, disponibile sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/suoli/suoli1_250/dwd/atla carto250/piem_perc250.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_250/dwd/atla_carto250/piem_perc250.pdf)

Le procedure informatiche consentono di individuare eventuali particelle catastali ricadenti al di fuori delle aree sopra citate. Trattandosi di una condizione necessaria per l'applicabilità dell'azione, per tutte le particelle segnalate l'anomalia deve essere risolta prima di erogare la prima annualità dell'aiuto.

Le aziende non ricadenti nelle aree di cui sopra possono accedere ai benefici dell'azione dimostrando, mediante opportuna documentazione analitica, che il contenuto percentuale di carbonio organico dei terreni interessati è inferiore a 1,5 %; a tale scopo potranno essere utilizzate analisi a disposizione all'aziende agricola.

Per le adesioni del 2013 (giovani agricoltori insediati nell'ambito della misura 112) il bando ha richiesto che gli agricoltori facessero pervenire all'Ufficio istruttore l'esito dell'analisi del suolo entro il 30/9 dell'anno di adesione.

L'anagrafe regionale attualmente riporta per ciascuna particella catastale la classificazione relativa al contenuto di carbonio organico del terreno. Gli Uffici istruttori hanno segnalato ai soggetti che assistono gli agricoltori le aziende di rispettiva competenza che non risultavano ricadere nelle aree sopra indicate, come individuate dalla carta regionale.

Le analisi atte a dimostrare la scarsa dotazione di carbonio organico dei terreni, in numero di una ogni 10 ettari oggetto di impegno, devono essere conformi ai metodi ufficiali (WALKLEY-BLACK; SPRINGER-KLEE, ANALIZZATORE ELEMENTARE) e devono risalire a non più di 5 anni prima della scadenza per la presentazione delle domande di adesione. I relativi referti devono comprendere gli estremi identificativi del punto di prelievo, o essere corredati da una dichiarazione integrativa contenente tale informazione.

In riferimento alle analisi di terreno pervenute, gli Uffici istruttori verificano:

- il contenuto di carbonio organico risultante dalle analisi (inferiore a 1,5%).
- la data delle analisi;
- la conformità ai metodi analitici ufficiali;
- il numero di analisi in rapporto alla superficie oggetto di impegno;
- la presenza degli estremi identificativi del punto di prelievo (nel referto o nella dichiarazione integrativa).

Le disposizioni regionali hanno previsto che, entro 6 mesi dal termine ultimo per la presentazione dei referti analitici da parte degli agricoltori, gli Uffici istruttori effettuassero prelievi di terreno atti a confermare mediante analisi di controllo la scarsa dotazione di carbonio organico per almeno il 5% degli esiti pervenuti (con almeno un prelievo per Ufficio istruttore). I campioni potevano essere consegnati per le analisi al Settore Fitosanitario Regionale (Laboratorio agrochimico).

Le modalità di prelievo, sia per i tecnici incaricati dagli agricoltori che per i funzionari degli Uffici istruttori, sono reperibili all'indirizzo internet:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/agrichim/mod_camp.pdf

La scarsa dotazione di sostanza organica si considera confermata se nel campione di terreno prelevato dall'Ufficio istruttore si è riscontrato un contenuto di carbonio organico inferiore a 1,5% (anche se esso non coincide con quello risultante dal referto consegnato dall'agricoltore).

Se in un campione prelevato da un Ufficio istruttore si riscontra un contenuto di carbonio organico superiore alla soglia di 1,5%, l'Ufficio istruttore valuta d'intesa con il Settore Fitosanitario (Laboratorio agrochimico) se tale superamento possa essere determinato dalla sostanza organica eventualmente già distribuita in applicazione dell'impegno agroambientale.

Mediante verifica sulla carta regionale, gli Uffici istruttori possono considerare ammissibili anche in assenza di documentazione analitica le particelle che, pur ricadendo in zone a scarsa dotazione di carbonio organico come sopra definite, siano state segnalate come anomale in quanto non correttamente individuate dalla procedura informatica.

2.2 Superficie minima

Come previsto dai criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR, nel primo anno di impegno sono considerate ammissibili le domande la cui superficie determinata come ammissibile a finanziamento sia almeno pari a 2 ettari.

A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto del livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR 2007-2013 e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, si considerano validi i seguenti motivi:

- a. espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b. estirpo di vigneti danneggiati dalla flavescenza dorata o di actinidieti colpiti da batteriosi;
- c. cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- d. cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali previsti e di evitare la revoca dell'istanza e la restituzione degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del quinquennio, il requisito risulti nuovamente soddisfatto (ad esempio per ampliamenti ammissibili di superficie).

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale, su superfici con scarso contenuto di carbonio organico come definite al par. 2.1.

5. IMPEGNI

L'azione richiede il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- l'aggiunta al terreno di matrici di sostanza organica extra aziendale, con parziale sostituzione della fertilizzazione minerale, azotata e fosfatica, tramite un apporto prevalente di nutrienti di origine organica;
- l'adozione di tecniche di lavorazione del terreno conservative della sostanza organica tra cui una profondità massima di aratura di 30 cm;

Tra gli apporti di sostanza organica oggetto di impegno non sono conteggiate le matrici non pregiate quali i liquami zootecnici ed i fanghi di depurazione ai sensi del D.lgs 99/92, nonché gli ammendanti derivanti da fanghi.

In assenza di altri impegni agroambientali riguardanti aspetti connessi alla fertilizzazione, i limiti di apporto di fertilizzante azotato coincidono con i valori previsti dalla *baseline*.

5.1 - Documentazione relativa all'acquisizione delle matrici organiche

Il beneficiario degli aiuti, al fine di comprovare l'acquisizione e l'utilizzo delle matrici organiche che si è impegnato a distribuire, deve conservare in azienda per eventuali controlli la relativa documentazione fiscale o, qualora questa non sia prevista, una dichiarazione in cui il produttore che ha reso disponibile il materiale organico ne attesti la tipologia, la quantità e la data di trasferimento nell'azienda del beneficiario.

5.2. Apporti nel primo anno di impegno ed eventuali successive compensazioni

Per il primo anno di impegno sono considerati validi gli apporti organici effettuati prima della presentazione della domanda, in previsione dell'emanazione del bando, a condizione che siano adeguatamente documentati e riferibili all'annata agraria per la quale viene erogata la prima annualità dell'aiuto.

Qualora nell'anno di adesione non sia stato possibile apportare al terreno le quantità richieste di matrici organiche, a causa di vincoli agronomici connessi al ciclo delle colture in atto, i quantitativi non distribuiti potranno essere apportati effettuando interventi compensativi quali quelli di seguito descritti, in aggiunta alle distribuzioni richieste per gli anni successivi del periodo di impegno:

- un apporto aggiuntivo di matrici organiche a colture di anni successivi del periodo di impegno;
- un apporto di matrici organiche a colture di secondo raccolto durante il periodo di impegno;
- un apporto di matrici organiche alla coltura dell'anno successivo all'ultimo anno di impegno.

Le quantità di matrici organiche distribuite con gli apporti compensativi devono essere almeno pari a quelle non apportate nel primo anno di impegno.

5.3 – Modifica di particelle in corso di impegno

Il PSR prevede che i terreni interessati dalla distribuzione della sostanza organica possano variare nel corso del periodo di impegno, in conseguenza di limitazioni alla distribuzione della sostanza organica su alcune colture; tra i casi particolari ammissibili, i bandi degli anni scorsi hanno individuato la presenza di colture foraggere pluriennali. I casi in questione devono essere preventivamente comunicati all'Ufficio istruttore competente e ritenuti approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni; la sostituzione deve avvenire con una superficie di dimensione pari o superiore a quella delle particelle sottratte.

5.4 – Limitazioni o esclusioni in caso di determinati utilizzi del suolo

Al fine di favorire l'utilizzo agronomico delle matrici di sostanza organica, non sono finanziate distribuzioni su terreni marginali o improduttivi. Sui terreni oggetto dell'azione, pertanto, il *ritiro dalla produzione* e la *disattivazione* devono ricorrere nel loro insieme per non più di due anni, nell'ambito di un avvicendamento che comprenda la destinazione produttiva dei terreni negli anni rimanenti del periodo di impegno.

L'azione non è applicabile all'*arboricoltura da legno* (es. pioppeti) e ai *boschi*, trattandosi di superfici che secondo la classificazione dell'ISTAT non rientrano nella superficie agricola utilizzata.

6. IMPORTO DELL'AIUTO

Per entrambe le sottoazioni l'importo annuo dell'aiuto è pari a 180 euro/ettaro.

SOTTOAZIONE 214.3.1

APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA DI PREGIO DA AMMENDANTI COMPOSTATI

7. IMPEGNI DELLA SOTTOAZIONE 214.3.1

La sottoazione 214.3/1 richiede il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto precisato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- apportare al terreno sostanza organica di pregio di origine extra aziendale, derivante da ammendanti compostati di cui all'Allegato 2 del D.Lgs 29-4-2006 n. 217: ammendante vegetale semplice non compostato (codice n° 3), ammendante compostato verde (codice n° 4), ammendante compostato misto (codice n° 5), ammendante torboso composto (codice n° 6). La matrice organica deve essere apportata in una quantità media annua di almeno 3 t di sostanza secca per ettaro;
- redigere e conservare un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso di concimi azotati e fosfatici minerali, valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche;
- registrare gli apporti di sostanza organica e degli altri prodotti fertilizzanti;
- conservare la documentazione comprovante l'acquisizione e l'utilizzo di matrici di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- limitare la profondità di lavorazione del terreno ad un massimo di 30 cm.

La superficie aziendale oggetto di impegno non può superare 40 ettari.

7.1 Vigneti collinari

Come previsto dai bandi degli anni precedenti, la distribuzione annua della sostanza organica può non essere effettuata in situazioni eccezionali, non dipendenti dalla volontà del beneficiario, o particolari quali le superfici coltivate a vite su terreni collinari. La quantità non distribuita deve essere recuperata attraverso distribuzioni nel successivo anno di impegno; della variazione deve

essere preventivamente informato l'Ufficio istruttore competente, che in assenza dei requisiti sopra citati determinerà l'esclusione dei terreni in cui si è verificata l'inadempienza.

Durante il quinquennio devono essere comunque effettuate almeno 3 distribuzioni. Anche negli anni di mancata distribuzione devono essere rispettati gli altri impegni dell'azione.

8. PROGETTI COLLETTIVI

L'azienda agricola può aderire a un progetto collettivo avente i seguenti obiettivi:

- incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, con riferimento ai terreni oggetto di distribuzione della sostanza organica e/o ai territori da cui la stessa si origina;
- fornire garanzie ulteriori e di approvvigionamento e di qualità delle matrici di sostanza organica utilizzata;
- favorire la diffusione delle informazioni utili ad un migliore e più efficace utilizzo della sostanza organica tra gli aderenti al progetto.

Il progetto può anche essere finalizzato a stabilire criteri qualitativi aggiuntivi per la sostanza organica utilizzata. Esso può essere promosso da Enti locali operanti sul territorio interessato ed è presentato, anche congiuntamente con associazioni o organizzazioni professionali agricole, da aziende produttrici di ammendanti compostati le quali si impegnino a rendere disponibile tali materiali per il periodo di applicazione dell'azione, nella quantità e qualità concordata; in ogni progetto collettivo devono essere coinvolte almeno 3 aziende agricole per una superficie complessiva di terreno di almeno 40 ettari; i terreni interessati devono ricadere in modo prevalente in aree omogenee limitrofe anche se non necessariamente confinanti. Il progetto viene trasmesso all'Ufficio istruttore competente per la maggior parte delle aziende agricole coinvolte.

Il progetto riguarda l'utilizzo di matrici organiche entro una distanza massima di 70 km dal luogo di produzione.

Eventuali aggiornamenti dei progetti collettivi sono presentati entro il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande. Essi sono da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei 30 giorni successivi alla data di ricezione.

Un progetto presentato entro il termine sopra indicato può essere oggetto di una modifica che preveda, in particolare, la partecipazione di un Centro di compostaggio in precedenza non coinvolto, al fine di assicurare alle aziende agricole aderenti la fornitura del quantitativo di matrici organiche richiesto dall'azione. Se il Centro di compostaggio in questione partecipa anche a un altro progetto collettivo (oltre a quello di cui si propone la modifica), l'Ufficio istruttore verifica che la variazione richiesta sia compatibile con la disponibilità di adeguati quantitativi di ammendante per le aziende coinvolte nell'altro progetto. Se del caso, la valutazione sarà svolta d'intesa con l'eventuale altro Ufficio istruttore interessato dalla modifica.

SOTTOAZIONE 214.3.2

APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA DI PREGIO DA LETAME E MATRICI PALABILI

9. IMPEGNI DELLA SOTTOAZIONE 214.3.2

La sottoazione 214.3.2 richiede il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto precisato nel PSR 2007-2013 e nelle disposizioni applicative regionali:

- apportare al terreno sostanza organica di pregio, di origine extra aziendale, derivante dall'utilizzo agronomico di letame o di matrici organiche palabili di origine agricola o zootecnica caratterizzate da un rapporto tra carbonio e azoto, maggiore o uguale a 12; La quantità di sostanza organica distribuita deve essere tale da apportare annualmente al terreno più del 50 % del limite di azoto/ha stabilito per ciascuna coltura dalle norme tecniche per l'azione 214.1 .
Nella valutazione dell'apporto azotato si deve tener conto del coefficiente di efficienza dell'azoto distribuito con le matrici organiche. Tale coefficiente è desunto dal sistema informativo per tutte le aziende tenute alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica ai sensi del regolamento regionale 10/R/2007, mentre negli altri casi viene considerato pari a 0,5.
La quantità distribuita deve essere tale da rispettare i limiti di apporto azotato di origine zootecnica stabiliti dalla regolamentazione regionale per le zone vulnerabili da nitrati e il limite di 250 kg di azoto di origine zootecnica per le altre zone.
Per i terreni disattivati o ritirati dalla produzione e per le colture a seminativo non disciplinate la quantità annua di matrice organica da distribuire sui terreni oggetto di impegno deve essere tale da apportare almeno 40 kg/ha di azoto efficiente;
- effettuare le eventuali integrazioni con concimi minerali e di sintesi in modo solo complementare e comunque non prevalente rispetto al fabbisogno annuo della coltura;
- registrare gli apporti di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- conservare la documentazione comprovante l'utilizzo di matrici di sostanza organica e di altri prodotti fertilizzanti;
- redigere e conservare un piano di concimazione finalizzato a limitare l'uso di concimi azotati e fosfatici minerali, valorizzando l'apporto fertilizzante delle matrici organiche.
- limitare la profondità di lavorazione del terreno ad un massimo di 30 cm.

Le aziende agricole con allevamento zootecnico potranno accedere ai benefici dell'azione 214.3.2 a condizione che risultino essere in situazione di non eccedenza di effluenti zootecnici aziendali e non procedano a cessioni degli stessi.

L'apporto azotato da matrici palabili può essere inferiore al livello sopra indicato nel caso in cui particolari condizioni riferite al fabbisogno della coltura, adeguatamente motivate dal punto di vista agronomico, non consentano di apportare la quantità di azoto organico richiesta dal criterio generale (es. coltivazione di varietà locali il cui fabbisogno azotato sia notevolmente inferiore a quello delle varietà o degli ibridi comunemente coltivati).

Le eventuali integrazioni con concimi minerali hanno un ruolo complementare; esse devono venire quantificate in funzione del fabbisogno della coltura, secondo i consueti criteri di bilanciamento apporti-asporti e nel rispetto dei limiti di *baseline* (o dei limiti previsti dalle norme tecniche dell'azione 214.1, qualora i beneficiari aderiscano anche a tale azione).

L'azienda utilizzatrice aderente alla sottoazione rimane responsabile del rispetto dell'impegno assunto circa le modalità, i quantitativi e le caratteristiche del materiale oggetto di distribuzione, anche qualora i terreni oggetto di impegno siano messi a disposizione di altre aziende per l'utilizzo agronomico di effluenti ("asservimento").

9.1 Vigneti collinari

In situazioni eccezionali, non dipendenti dalla volontà del beneficiario, o particolari quali i vigneti coltivati su terreni collinari, caratterizzati da maggiori costi di distribuzione, la matrice organica può non essere distribuita ogni anno. Della variazione deve essere preventivamente informato l'ufficio istruttore competente, che in assenza dei requisiti sopra citati determinerà l'esclusione dei terreni in cui si è verificata l'inadempienza.

La mancata distribuzione deve essere compensata nell'anno successivo del periodo di impegno mediante un apporto azotato da matrici organiche palabili che (tenendo conto del coefficiente di efficienza) sia pari al limite di apporto azotato previsto per l'azione 214.1. E' ammessa una tolleranza in difetto del 5%.

Durante il quinquennio devono essere comunque effettuate almeno 3 distribuzioni di matrici organiche palabili. Anche negli anni di mancata distribuzione devono essere rispettati gli altri impegni dell'azione.

9.2 Fruttiferi in fase di allevamento

Per i fruttiferi in fase non produttiva (esclusa la vite), qualora nelle norme tecniche non sia specificato un limite inferiore a quello previsto per la fase di produzione, la quantità minima di azoto efficiente da letame o matrici palabili da apportare in applicazione della sottoazione è ridotta del 30% rispetto a quella richiesta dal criterio generale per la medesima coltura in fase produttiva, o è pari a 25 kg/ha nei casi in cui una riduzione del 30% faccia scendere l'apporto al di sotto di tale quantità.

Per impianti di fruttiferi e di vite in fase non produttiva, inoltre, al fine di favorire l'incremento della sostanza organica del suolo e di prevenire la lisciviazione dell'azoto non assorbito dalla coltura, deve essere mantenuta una copertura erbacea che interessi gli interfilari per una superficie pari almeno al 70% della superficie totale della coltura. La copertura vegetale dovrà essere ottenuta mediante l'inerbimento spontaneo o la semina di opportuni miscugli di specie prative. La gestione del coticco erboso dovrà essere realizzata mediante periodici sfalci e/o trinciature. Nel caso in cui particolari condizioni impediscano l'inerbimento dell'interfilare, l'agricoltore dovrà inviare all'ufficio istruttore competente una comunicazione preventiva motivata dal punto di vista agronomico. La richiesta sarà da considerarsi accolta in assenza di risposta nei 30 giorni successivi alla ricezione.

9.3 Colture di actinidia danneggiate dal gelo

Nell'anno 2012 la coltivazione dell'actinidia ha fatto registrare rese sensibilmente ridotte, a causa di temperature invernali particolarmente rigide oltre che della batteriosi. Lo sviluppo vegetativo fortemente compromesso ha indotto gli agricoltori a diminuire gli apporti di fertilizzanti, al fine di evitare perdite di nutrienti che la coltura non sarebbe stata in grado di utilizzare.

Nelle circostanze sopra descritte si è ritenuto ammissibile l'apporto di quantità di azoto efficiente da matrici organiche inferiori ai 50 kg/ha richiesti dal criterio generale per colture di actinidia in normali condizioni vegetative: 25 kg/ha per il 2012 e, nella prospettiva di una graduale recupero delle condizioni normali della coltura, 35 kg/ha per il 2013.

9.4 Leguminose

Per alcune leguminose (soia, pisello, pisello proteico, fagiolo, fagiolino, favino, lupino) le norme tecniche dell'azione 214.1 consentono un apporto annuo di non più di 20 kg/ha di azoto proveniente da letame. Le colture in questione, di per sé poco adatte all'applicazione dell'intervento per i modesti apporti ammissibili, talvolta rientrano nell'avvicendamento sui terreni oggetto di impegno.

Poiché si ritiene che nel caso dei seminativi l'apporto annuo da matrici palabili, per essere significativo ai fini dell'incremento del carbonio organico del suolo, debba essere almeno pari a 40 kg di azoto efficiente/ha, la quota residua necessaria al raggiungimento di tale quantità, non apportata alla leguminosa, deve essere assicurata da un apporto supplementare di azoto da matrici palabili alla coltura dell'anno successivo.

Per le leguminose coltivate su terreni oggetto di impegno nell'ultimo anno del quinquennio, la letamazione dovrà apportare la quantità massima di azoto consentita dalle norme tecniche, con una tolleranza in difetto del 5%.

9.5 Compatibilità con i limiti della "direttiva nitrati"

Si richiama l'obbligo di osservare i limiti di apporto azotato di origine zootecnica determinati a livello aziendale dalla regolamentazione regionale per le zone vulnerabili da nitrati e il limite di 250 kg/ha di azoto per le altre zone. Qualora la quantità di azoto efficiente richiesta dal criterio generale della sottoazione (più del 50% del livello previsto dalle norme tecniche 214.1) comporti a livello aziendale il superamento di uno dei limiti sopra indicati, l'impegno della sottoazione si considera soddisfatto dall'apporto della quantità massima di letame o matrice palabile compatibile con il rispetto dei limiti stessi (con tolleranza in difetto del 5%).

Anche l'apporto compensativo di azoto organico richiesto a seguito di una coltivazione di leguminose, pari alla quota mancante al raggiungimento di 40 kg/ha, deve essere effettuato, a partire dalla coltura successiva alla leguminosa, nella misura massima compatibile con i limiti relativi alla direttiva nitrati (con tolleranza in difetto del 5%).

10. ADESIONE A UN PROGETTO COLLETTIVO

L'azienda agricola può aderire ad un progetto collettivo con le seguenti finalità:

- incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, con riferimento ai terreni oggetto di distribuzione della sostanza organica e/o ai territori da cui la stessa si origina;
- fornire garanzie ulteriori di approvvigionamento e di qualità delle matrici di sostanza organica utilizzata;
- favorire la diffusione delle informazioni utili ad un migliore e più efficace utilizzo della sostanza organica tra gli aderenti al progetto.

Il progetto collettivo deve coinvolgere come presentatrici almeno 3 aziende agricole aderenti all'azione per una superficie di terreno di almeno 40 ettari; i terreni interessati devono ricadere in modo prevalente in aree omogenee limitrofe anche se non necessariamente tra essi confinanti. Il progetto può inoltre coinvolgere, tra i presentatori, aziende agricole produttrici di sostanza organica, associazioni o organizzazioni professionali agricole ed essere promosso da enti locali operanti sul territorio interessato. Il progetto collettivo riguarda l'utilizzo di sostanza organica proveniente da non più di 70 km di distanza.

Nel caso in cui il numero di aziende effettivamente coinvolte nell'azione e/o i relativi ettari di terreno si riducano dopo la definitiva ammissione a premio delle singole domande, tale situazione non determina conseguenze sul punteggio di priorità acquisito dalle singole aziende.

Eventuali aggiornamenti dei progetti collettivi, indirizzati all'Ufficio istruttore competente per la maggior parte delle aziende agricole coinvolte, sono richiesti entro il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande. Essi sono da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei 30 giorni successivi alla data di ricezione.

AZIONE 214.4 CONVERSIONE DI SEMINATIVI IN COLTURE FORAGGERE PERMANENTI

1. BENEFICIARI

- Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno in corso impegni dell'azione, assunti nel 2013,
- o subentrano totalmente o parzialmente nella loro attuazione per gli anni rimanenti del quinquennio;

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Utilizzi del terreno nel triennio precedente

L'azione richiede la *conversione* in foraggere permanenti di terreni investiti a seminativi nei 3 anni precedenti l'anno di adesione. A norma dell'art. 48, par. 1 del regolamento (CE) 1974/06 (*Verificabilità e controllabilità delle misure*), la presenza di seminativi nel triennio precedente deve essere attestata da idonea documentazione (fascicoli aziendali, domande di pagamento).

Sui terreni oggetto di impegno la mancata coltivazione (e quindi l'assenza di produzione) e la coltura di prati avvicendati sono ammissibili, nel loro complesso, per non più di un anno nel triennio precedente l'anno di adesione, poiché altrimenti l'aiuto agroambientale non sarebbe giustificato dalle perdite di reddito e dai benefici ambientali derivanti dalla trasformazione del seminativo in coltura foraggera permanente.

Se gli utilizzi del suolo nel triennio precedente non soddisfano il requisito di ammissibilità, le superfici interessate sono escluse dall'aiuto. Non si ritengono applicabili al caso in oggetto le riduzioni/esclusioni di premio previste dall'art. 19 del regolamento UE n. 640/2014 per i casi di difformità fra superfici dichiarate e determinate. L'irregolarità in questione, infatti, non consiste nell'aver dichiarato un'estensione di colture foraggere permanenti superiore a quella accertata, ma nella mancanza di un requisito di ammissibilità su parte della superficie dichiarata ed effettivamente investita a foraggere permanenti. Il riferimento normativo pertinente risulta quindi essere l'art. 18 del citato regolamento comunitario.

2.2 Superficie minima

Nel primo anno di impegno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 1 ettaro. A partire dal secondo anno tale superficie può scendere al di sotto di tale livello minimo, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, si considerano validi i seguenti motivi:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;

- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali previsti e di evitare la revoca dell'istanza e la restituzione degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale, su terreni coltivati a seminativi nel triennio precedente l'anno di emanazione del bando (cfr par. 2.1)

5. IMPEGNI

L'azione richiede il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR 2007-2013 e nelle disposizioni applicative regionali:

- convertire a coltivazioni foraggere permanenti (prati stabili, prati-pascoli, pascoli) terreni investiti a seminativi nei tre anni precedenti quello di adesione all'azione;
- non sottoporre le coltivazioni foraggere oggetto di impegno a trattamenti con fitofarmaci;
- rispettare, sulle coltivazioni foraggere oggetto di impegno, le regole di fertilizzazione previste dalle norme tecniche dell'azione 214.1 (applicazione di tecniche di produzione integrata) ed effettuare le relative registrazioni in merito all'impiego e agli acquisti di fertilizzanti ed alla situazione di magazzino.

Nell'ambito dei prati stabili, dei prati-pascoli e dei pascoli, categorie di colture individuate dal PSR per l'applicazione dell'azione, non sono compresi i medicaia.

Le colture foraggere permanenti oggetto di impegno devono essere state seminate prima dell'epoca di raccolta dei cereali autunno-vernini, poiché altrimenti il premio per la prima annualità non sarebbe giustificato dalla perdita di reddito per la mancata produzione del seminativo. Per la semina della foraggiera permanente la data ultima ammissibile è stata individuata nel 31 maggio dell'anno di adesione.

La semina delle colture foraggere oggetto di impegno deve essere adeguatamente documentata.

Le colture foraggere oggetto di impegno devono essere sottoposte alle normali operazioni colturali.

A norma dell'art. 37(2) del regolamento (UE) n. 640/2014, l'obbligo di "mantenimento dei pascoli permanenti" non si applica ai beneficiari che hanno investito superfici a "pascolo permanente" nel quadro dei regolamenti (CEE) 2078/1992, del regolamento (CE) 1257/1999 o (come nel caso in questione) del regolamento (CE) 1698/2005.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, devono essere osservati gli atti e le norme di condizionalità e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci (*baseline*), ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

6. COMPATIBILITA' CON L'AZIONE 214.2

L'azione è compatibile in una determinata azienda con l'azione 214.2 (applicazione di tecniche di produzione biologica), a condizione che i loro aiuti non si cumulino sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore aderisca a entrambe le azioni possono verificarsi i due casi seguenti.

Se un terreno oggetto dell'azione 214.4 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'azione 214.2 (secondo la definizione fornita nei bandi per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 214.4 (che, per quanto concerne la fertilizzazione, coincidono con le norme tecniche dell'azione 214.1).

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 214.4 è soggetto anche agli impegni dell'azione 214.2 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che l'azione 214.2 deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta delle due azioni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le norme di fertilizzazione dell'azione 214.4 (es. limiti di apporto azotato) sia le prescrizioni del metodo di produzione biologico (es. divieto di fertilizzanti di sintesi).

7. ENTITA' DEGLI AIUTI

Il premio annuale è pari a 450 euro/ha.

Esso non è cumulabile sulla stessa superficie fisica con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

AZIONE 214.6/1 SISTEMI PASCOLIVI ESTENSIVI

1. BENEFICIARI

- Allevatori singoli e associati di bestiame bovino, ovino, caprino, equino che hanno in corso impegni dell'azione, assunti nel 2013,
- o subentrano totalmente o parzialmente nella loro attuazione per gli anni rimanenti del quinquennio;

2. RIFERIMENTO PER I CARICHI DI BESTIAME

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) per il calcolo dei carichi di bestiame è rappresentata dall'allegato V del reg. CE 1974/2006 della Commissione, tenendo conto delle integrazioni apportate dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008, allegato 4.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. IMPEGNI

Si rammenta a carattere generale l'obbligo del rispetto dell'art. 27 par. 2 del reg. CE n. 1974/2006 e s.m.i.

Al fine di conseguire il premio gli allevatori si sono impegnati per 5 anni:

1. ad applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici suddivise con recinzioni fisse o mobili in sezioni omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica (pianura e collina). Applicare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine (montagna);
2. ad effettuare il pascolamento con un carico di bestiame contenuto all'interno dei seguenti intervalli di valori per fascia altimetrica, rispetto ai carichi della baseline:
 - in pianura: 1 - 2 UBA/ha/anno,
 - in collina: 0,5 - 1 UBA/ha/anno,
 - in montagna : 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno.

Qualora il pascolo in montagna comporti lo spostamento del bestiame tra fondovalle ed alpe, i carichi massimi su ciascuna delle superfici a diversa altitudine in cui viene suddiviso il pascolo devono essere compresi nell'intervallo di 0.6 – 1.4 UBA/ha, fermi restando i valori di 0,3 - 0,5 UBA/ha/anno sopra indicati per l'intera superficie;

3. a compiere un periodo di pascolamento pari ad almeno 180 giorni/anno (in aree di pianura, di collina e di montagna anche tra loro funzionalmente integrate con spostamento altimetrico in relazione alle disponibilità foraggere). Qualora il pascolamento venga effettuato solo in zona montana è ammessa una durata del periodo di pascolamento di almeno 80 giorni;
4. ad effettuare l'eliminazione meccanica o manuale degli arbusti ed i tagli di pulizia delle erbe infestanti, con divieto di impiego di fitofarmaci, di prodotti diserbanti e disseccanti;

5. a predisporre punti acqua e sale su ogni sezione di pascolo, ovvero mantenere in efficienza eventuali punti d'abbeverata esistenti, al fine di garantire l'utilizzo ottimale delle superfici a maggiore distanza dai ricoveri ed evitare situazioni di eccessiva concentrazione del bestiame;
6. limitare la fertilizzazione minerale entro il limite massimo di Kg 20 di P₂O₅ e Kg 10 di K₂O/ha/anno, ad integrazione della fertilizzazione organica derivante dalle deiezioni. Non è ammessa la fertilizzazione minerale azotata;
7. divieto di riduzione della superficie aziendale a pascolo permanente;
8. divieto di esecuzione di sfalci per affienamento (ad eccezione dello sfalcio di pulitura a fine turno);
9. in pianura: trasformare i seminativi ed i prati in pascoli a gestione turnata con il divieto a successiva ulteriore conversione nel periodo di programmazione.

In merito al carico di bestiame di cui al punto 2, si fa riferimento alle valutazioni espresse dalla DGR n. 14-784 in data 11.10.2010, avente per oggetto "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: D.G.R. n. 2-9977 del 5.11.2008. Misura 214 Pagamenti agroambientali. Ambito di applicazione delle azioni 214.6/1 e 214.6/2".

In particolare si riconosce che nel sistema di calcolo dei carichi di bestiame rispetto alla superficie, in presenza di pascoli magri (superfici a bassa produttività), occorre tenere conto di alcune variabili produttive che determinano l'abbassamento dei parametri di carico medio previsti per le Alpi Piemontesi, nel rispetto dei parametri della condizionalità, al fine di garantirne la corretta conservazione.

Tali situazioni particolari sono enunciate dal PSR 2007-2013, nell'ultima versione approvata.

5. CONDUZIONE DEL BESTIAME

La conduzione del bestiame sui pascoli oggetto del pagamento deve essere garantita dal titolare ovvero da personale dell'azienda.

Nel caso di richiedenti che dispongono anche di capi in affido, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà, salvo i casi di forza maggiore previsti dal reg. CE n.1974/06 all'art. 47 comma 1.

6. GESTIONE DELLE SUPERFICI

Le particelle che compongono le superfici oggetto di premio sono assoggettate per 5 anni agli impegni indicati al par. 4.

Nel caso di pascoli ricadenti in zona montana, è possibile permutare le particelle che beneficiano del sostegno nel corso del periodo di impegno, a condizione che sia garantita la prosecuzione degli impegni sulle particelle permutate.

L'ente istruttore può autorizzare la permutazione delle particelle a seguito dell'accertamento della scadenza del contratto di affitto, a condizione che il nuovo affittuario prosegua gli impegni sulle particelle oggetto di sostituzione e sia garantito l'impegno quinquennale sulle particelle di nuovo inserimento. Le permutazioni delle particelle possono essere autorizzate a seguito di verifica mediante apposito sistema di controllo (software applicativo dell'azione).

7. ENTITA' DEI PREMI

In relazione alle diverse zone altimetriche verranno corrisposti i seguenti premi:

Zona altimetrica	Premio ad ettaro
Pianura	250 euro (limitato ai pascoli derivanti dalla trasformazione di seminativi e prati)
collina	140 euro
montagna	40 euro

AZIONE 214.7 - SOTTOAZIONE 214.7/1 CONSERVAZIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati che hanno in corso impegni dell'azione

- assunti dal 2011 al 2014, in riferimento all'azione F7 del PSR 2000-2006 (nuove realizzazioni) o alla misura 216 del PSR 2007-2013,
- o subentrano totalmente o parzialmente al precedente beneficiario per gli anni rimanenti del periodo di impegno.

2. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Superficie minima

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 1.500 mq. A partire dal secondo anno la superficie in questione può scendere al di sotto di tale livello, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, sono ammissibili i seguenti motivi:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda è risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applica l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, può scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali previsti e di evitare la revoca dell'istanza e la restituzione degli importi percepiti. L'aiuto può tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non è finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe

stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

2.2 Condizione per la finanziabilità della domanda

Per una determinata annualità, le domande di mantenimento di investimenti non produttivi sono ammissibili al sostegno della sottomisura 214.7/1 soltanto per investimenti completati entro il termine di presentazione tardiva delle domande agroambientali.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

La durata degli impegni è di 10 anni.

4. LOCALIZZAZIONE

La sottoazione è applicabile sul territorio regionale nelle zone di pianura e di collina.

I terreni ricadenti in zona montana sono ammissibili al sostegno se rientrano nell'area di un contratto di fiume o se sono oggetto di una domanda per la misura 216 presentata nell'ambito di un Piano di Sviluppo Locale approvato (asse "leader" del PSR).

5. IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 39, par. 3 del regolamento (CE) 1698/2005, gli impegni agroambientali devono oltrepassare gli obblighi di condizionalità. Nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali, la BCAA 7 (mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) prevede il divieto di eliminazione di elementi quali siepi, filari, stagni.

Il vincolo di condizionalità prevede alcune deroghe riguardanti fra l'altro gli elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino caratteri di tipicità e permanenza. E' stata quindi considerata ammissibile l'adesione alla presente sottoazione per il mantenimento di *nuove realizzazioni* finanziate dall'*azione F7 del PSR 2000-2006*, il cui precedente periodo di attuazione fosse scaduto, o per il mantenimento di investimenti non produttivi realizzati nell'ambito della misura 216. In base alla deroga sopra richiamata, infatti, tali investimenti non risultano soggetti all'obbligo di condizionalità, essendo stati realizzati con un vincolo di mantenimento aventi una determinata scadenza. Inoltre, l'impegno non si limita a vietare l'eliminazione di tali elementi del paesaggio, ma richiede la loro manutenzione attiva.

L'adesione alla sottoazione 214.7/1 comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali.

L'intervento prevede la cura e la manutenzione di uno o più elementi naturaliformi dell'agroecosistema:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide permanenti, prati umidi, laghetti, stagni, maceri, ecc.

Le *formazioni arboree e/o arbustive* devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona, o comunque storicamente presente nel territorio interessato, e non devono rientrare nella definizione di bosco della legislazione nazionale e regionale; fra tali formazioni vegetali e i boschi eventualmente presenti nelle loro vicinanze deve essere interposta una fascia di terreno di almeno 30 metri di larghezza occupata da coltivazioni agrarie.

Le cure per la manutenzione delle formazioni arbustive e arboree includono le potature di formazione e di mantenimento e, nel caso dei nuovi impianti finanziabili dalla misura 216, il controllo delle infestanti con divieto di impiego di diserbanti chimici e, ove necessaria, l'irrigazione. I sesti di impianto devono essere conformi, rispettivamente, a quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'azione F7 del PSR 2000-2006 e della misura 216. Le piante non attecchite devono essere rimpiazzate entro la primavera successiva.

Per quanto riguarda le *aree umide*, sono esclusi dagli aiuti i bacini in cui sia praticata l'acquacoltura o la pesca sportiva.

Nelle aree protette e in aree della rete "Natura 2000" (direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) gli interventi devono essere stati autorizzati dalla competente Autorità di gestione.

Le superfici interessate dall'azione non possono essere trattate con prodotti fitoiatrici, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, e devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

E' necessario conservare le formazioni arbustive, arboree e le aree umide presenti in azienda (fatti salvi, per le formazioni vegetali, eventuali motivi fitosanitari o di sicurezza da comunicare con adeguato preavviso prima dell'intervento all'Ente delegato);

Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una *fascia di rispetto inerbita* da gestire mediante sfalci e trinciature, evitando i periodi nei quali l'intervento può compromettere la riproduzione della fauna selvatica:

- tra il 15 febbraio e il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE
- tra il 15 marzo e il 15 luglio per le altre aree

6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi predisposti da Soggetti pubblici o privati, finalizzati in particolare alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici.

L'adesione al progetto collettivo non comporta una maggiorazione dell'aiuto erogato alle aziende interessate.

7. IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Esso non è cumulabile sulla stessa superficie fisica con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

L'aiuto viene ridotto a 150 euro/ha per le fasce di rispetto inerbite utilizzate come aree di interesse ecologico (EFA) ai fini dei pagamenti diretti (modifica al PSR 2007-2013 approvata nel 2015 a seguito dell'entrata in vigore dei vincoli di "inverdimento").

AZIONE 214.8/1 CONSERVAZIONE DI RAZZE LOCALI MINACCIATE DI ABBANDONO

1. BENEFICIARI

- Allevatori, singoli ed associati, delle razze oggetto del sostegno che hanno in corso impegni dell'azione, assunti nel 2013,
- o che subentrano nell'allevamento dei capi oggetto dell'azione per gli anni rimanenti del quinquennio.

2. RAZZE MINACCIATE DI ABBANDONO OGGETTO DELLA CONSERVAZIONE

Sono ammissibili a premio le unità di bestiame rappresentate dalle razze oggetto dell'azione, di seguito riportate.

Specie	Razza
BOVINA	Pezzata Rossa d'Oropa
	Varzese o Tortonese
	Valdostana Pezzata Nera
	Barà-Pustertaler
OVINA	Sambucana
	Garessina
	Frabosana
	Saltasassi
	Tacola
	Delle Langhe
	Savoiarda
CAPRINA	Sempione
	Vallesana
	Roccoverano
	Grigia delle Valli di Lanzo (o Fiurinà)

3. CONVERSIONE DEI CAPI IN UBA

La tabella utilizzata per la conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) è rappresentata dall'allegato V del reg. CE 1974/2006 della Commissione e s.m.i., tenendo conto delle integrazioni apportate dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2008, allegato 4.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Sono ammissibili al pagamento le domande aventi per oggetto almeno 1 UBA (Unità di Bestiame Adulto), tenuto conto altresì delle cause di forza maggiore di cui all'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006.

Considerata l'esiguità della consistenza dei capi della razza caprina "Grigia delle Valli di Lanzo", è consentita la presentazione di domande di pagamento aventi per oggetto almeno 0,2 UBA di tale razza.

5. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

6. LOCALIZZAZIONE

Tutto il territorio regionale.

7. IMPEGNI

Gli allevatori, per avere diritto al premio si impegnano a completare il quinquennio o ad eseguire il periodo di prolungamento nel modo seguente:

- rispettando gli impegni relativi alla condizionalità, i requisiti obbligatori in materia di utilizzo dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e gli altri pertinenti requisiti obbligatori supplementari;
- allevando capi appartenenti alle razze indicate ed iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;
- aumentando (o almeno mantenendo) nel quinquennio il numero di capi dichiarato nella domanda iniziale;
- rispettando le condizioni dell'art. 27 del reg. CE 1974/2006 (in particolare il quarto comma).

8. ENTITÀ DEI PREMI

Il PSR prevede l'erogazione di un premio annuale fino a 200 euro per U.B.A.

9. CASI DI INCOMPATIBILITÀ CON IL SOSTEGNO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 52 DEL REG. UE N. 1307/2013

E' necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Il premio della presente azione 214.8/1 dà origine ad una sovrapposizione con il sostegno dell'art. 52 ed in particolare con il pagamento corrisposto ai vitelli delle razze bovine a duplice attitudine, quali sono le razze bovine minacciate di abbandono. I beneficiari della presente azione, pertanto, non possono beneficiare del descritto aiuto a titolo dell'art. 52 del reg. (UE) 1307/2013 per i medesimi capi.

10. AUMENTO DELLE U.B.A.

Come previsto dal PSR 2007-2013, è ammissibile che il n. di UBA richieste a premio aumenti rispetto all'anno precedente, ma comunque nel rispetto delle soglie previste dall'Allegato IV del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.

III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. RINVIO A DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)

I beneficiari devono presentare la domanda di pagamento per ognuno degli anni successivi al primo, entro i termini fissati dall'Arpea mediante le disposizioni che verranno approvate e rese note di anno in anno.

Per ricevere il premio 2017 è necessario presentare una domanda di pagamento entro i termini e con le modalità stabiliti dall'Arpea mediante la Determinazione del Direttore n. 60 del 17.03.2017 (come rettificata in data 28.03.2017) avente per oggetto: "PSR 2014-2020 Modalità di presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali Campagna 2017 Reg. (UE) 1305/2013 Misura 10 (...) Misura 11 (...) Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento": Allegato 1.

La citata DD di Arpea n. 60 del 17.03.2017 è reperibile al link:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/439-determinazioni-anno-2017>

Per gli argomenti di seguito elencati si rinvia, pertanto, ai paragrafi indicati (in numero e titolo) dell'Allegato 1 della DD n. 60 del 2017 di Arpea:

4. CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
5. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE;
6. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
7. FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE;
9. DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. (UE) 809/2014 E S.M.I.;
10. DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.;
11. PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO;
12. ISTRUTTORIA E CONTROLLI
13. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DI ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI E OBBLIGHI CONNESSI ALL'ART. 35 DEL REG. UE 640/2014
14. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI PREVISTE DAL PAR. 16 DEL CAP. 11.4 DEL PSR 2007-2013
15. CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI
16. CLAUSOLA DI ELUSIONE.

2. ALTRE PRECISAZIONI CIRCA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO

Presentazione domanda annuale di pagamento

In ogni anno successivo a quello di accesso al sostegno, i beneficiari degli aiuti dovranno presentare una *domanda di pagamento* a conferma degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento dovrà essere riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'ufficio istruttore, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di pagamento.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse proprio in riferimento all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non gli spetta alcun pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

Alla notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, si producono effetti giuridici a partire dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulta satura ovvero l'indirizzo pec non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

IV – CASI PARTICOLARI, ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI E VIOLAZIONI DEI MEDESIMI

Esiti dei controlli

I controlli amministrativi e in loco possono avere risultato positivo o mettere in evidenza delle irregolarità.

Per le domande di pagamento di cui trattasi, occorre fare riferimento al Manuale di Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 60 del 17.03.2017 (come rettificata in data 28.03.2017).

Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto di altri criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi art. 35 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i. I criteri generali della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento per mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni di misura e degli impegni pertinenti di condizionalità e degli altri obblighi (dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima) sono riportati nelle Norme di rinvio (art. 26) del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del Decreto del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI n. 2490 del 25 gennaio 2017: *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*".

Anteriormente al 20 marzo 2107 era in vigore il DM 3536 dell'8/02/2016.

Riesami e ricorsi

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti.

Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le seguenti tempistiche, a tutela delle posizioni di interesse legittimo:

entro 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale) oppure, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di due rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio. A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

La Regione Piemonte ha inoltre istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del "Difensore civico" il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia, non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione, agendo nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo presentato, richiede agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie; a seguito dell'istruttoria, formula

i propri rilievi agli uffici ed al soggetto interessato indicando, se necessario, anche le iniziative da intraprendere.⁹

Sanzioni nazionali

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo) e successive modifiche e integrazioni, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640bis del codice penale, chiunque abbia ottenuto indebito percepimento mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere il vantaggio economico per sé o per altri a carico totale o parziale del FEASR è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di seguito illustrata.

Nell'ambito di applicazione delle misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), indipendentemente dalla sanzione penale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni: a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito; b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito; c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito; d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

V – INFORMAZIONI E CONTATTI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustrano gli argomenti più significativi del Codice.

Finalità del trattamento

I dati personali che la Regione Piemonte richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:

- finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alle aziende agricole, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) per la costituzione o aggiornamento dell'anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta di aiuti, erogazioni, contributi, premi;
- accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti;
- gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAP ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento

I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione di dati in via telematica al SIAP. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate) ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. I dati personali trattati nel SIAP possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed all'Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche.

Titolarità del trattamento

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del DPGR n. 5 del 1 febbraio 2010 il Titolare del trattamento è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte.

Responsabile del trattamento dei dati

Sono il Dirigente *pro tempore* del Settore regionale Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e/o i Dirigenti *pro tempore* delle Strutture temporanee della Direzione agricoltura competenti per territorio.

Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del Codice riconosce all'interessato, tra l'altro, i diritti seguenti:

- Ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

L'interessato può esercitare tali diritti rivolgendosi alla casella di posta elettronica: agricoltura@cert.regione.piemonte.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamenti Unione Europea

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/2005,
- Regolamento (UE) n. 335/2013 della Commissione, che ha modificato il reg. (CE) n.1974/2006;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito il secondo set di regole per la

- transizione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020 ;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (...);
 - Regolamento (UE) n. 1305/2013 (in particolare Titolo III, Capo II, Articolo 28) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005;
 - Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI “Condizionalità” ed Allegato II;
 - Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
 - Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento;
 - Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
 - Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

- Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ;
- Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

Norme statali

Decreto del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI "DM 25 gennaio 2017 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. (17A02343) Serie Generale n. 74 del 29-3-2017, in vigore dal 30.3.2017 e che ha abrogato l'omonimo DM n. 3536 dell'8 febbraio 2016. Il riferimento specifico è l'art. 26 Norme di rinvio.

http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-29&numeroGazzetta=74

Norme regionali

Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.

Atti regionali

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misure/dwd/testoVigente/PSR2007_2013_PIE MONTE%2011%2025set2015_dic15.pdf

Norme tecniche per la produzione integrata (azione 214.1)

Determinazione dirigenziale n. 95 del 1 febbraio 2017.

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/normetecniche.htm

Video tutorial

Nell'ambito del PAN: Guida all'uso corretto dei prodotti fitosanitari

[http://www.regione.piemonte.it/agri/area tecnico scientifica/settore fitosanitario/dwd/guidaUs_oFito.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/dwd/guidaUs_oFito.pdf)

Circolari per l'applicazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali"

- prot. n. 12144/DB 11.10 del 16 maggio 2011 - PSR 2007-2013: disposizioni sull'applicazione della Misura 214;
- prot. n. 19273/DB 11.10 del 9 agosto 2011 - PSR 2007-2013: disposizioni applicative per la Misura 214;
- prot. n. 25962/D.B. 11.00 del 4 novembre 2011 – Azioni 214.1 e 214.3 del PSR 2007-2013: apporto di ammendante compostato a coltivazioni di leguminose;
- prot. n. 5836/D.B. 11.00 del 8 marzo 2012 – Risposta a quesiti riguardanti azioni agroambientali;
- n. 16439/DB11.00 del 13 luglio 2012 – Azione 214.1 disponibilità di analisi del terreno qualora non si effettuino fertilizzazioni;
- n. 16440/DB11.00 del 13 luglio 2012 – Azioni 214.1 e 214.2: disposizioni agli Enti delegati sul prelievo di campioni da sottoporre ad analisi residui;
- n. 6400 del 26/3/2013 : azione 214.1 - penalità applicabili in assenza della documentazione delle analisi del suolo;
- n. 7351 del 9/4/2013: dell'azione 214.1 - precisazioni in merito ai limiti della fertilizzazione azotata;
- n. 8076 del 18/04/2014, inerente le azioni 214.1 e 214.2: impegno facoltativo di inerbimento dei vigneti (in collaborazione con il Settore Fitosanitario);
- n. 8860 del 19.05.2014, riguardante le azioni 214.1 e 214.2 per le domande con impegni avviati nel 2010, concedente una proroga del termine per l'inserimento dei dati relativi alla 2° verifica delle irroratrici;
- n. 9558 del 29.05.2014, recante precisazioni per l'iscrizione all'INPS, la cui regolarità è richiesta per il finanziamento delle domande;
- n. 11367 del 30.06.2014, in merito al riconoscimento delle domande connesse alla Misura 216 quali domande di prosecuzione/prolungamento di impegni agroambientali pregressi;
- n. 12930 del 24.07.2014, recante ulteriori precisazioni per l'iscrizione all'INPS;
- n. 13300 del 31.07.2014, riguardante la cessione di terreni oggetto delle azioni 214.1 o 214.2 senza trasferimento dei relativi impegni;
- n. 1667 del 24.12.2014, recante chiarimenti per l'azione 214.3 in merito alla compensazione di apporti organici non effettuati nell'ultimo anno di impegno a causa di avversità metereologiche.

Norme e documentazione Organismo pagatore Arpea

Istruzioni per la presentazione domande di pagamento 2017:

Determinazione del Direttore n. 60 del 17.03.2017 (come rettificata in data 28.03.2017) avente per oggetto: "PSR 2014-2020 Modalità di presentazione delle domande di pagamento per superfici e animali Campagna 2017 Reg. (UE) 1305/2013 Misura 10 (...) Misura 11 (...) Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento" – Allegato 1

<http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/439-determinazioni-anno-2017>

Manuale Arpea PSR Misure SIGC Procedure controlli e sanzioni approvato mediante Determinazione n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i.

<http://www.arpea.piemonte.it/site/normativa/category/64>

CONTATTI

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: infoagricoltura@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

Esiste un servizio telefonico per le informazioni amministrative attivo dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì 9.00-12.30 e 14-16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00, (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

L'Assistenza sugli applicativi è fornita al numero tel. 011/0824455 lun - ven ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi.